

Comune di Pieve d'Olmi



Comune di San Daniele Po



***PROGETTO DI FUSIONE
DEL COMUNE DI PIEVE D'OLMI CON IL COMUNE DI SAN DANIELE PO
Provincia di Cremona***

***Redatto da RA – Revisori Associati, Mantova – Via Cremona 29/a
Dott. Maurizio Pellizzer***

Sommario

1. PREMESSA	4
2. TEMI GENERALI	5
3. CONTESTO NAZIONALE E NORMATIVO	10
3.1 Le fonti legislative concernenti la fusione di comuni, sono costituite da:	10
3.2 Camera dei Deputati, Servizio Studi XIII Legislatura - Unione e fusione di Comuni	10
3.3 Corte dei Conti - Le fusioni di comuni producono risparmi di spesa	10
3.4 I risultati del Ministero dell'Interno	11
3.5 Le fusioni di comuni: il trend storico dell'ultimo decennio e gli aspetti finanziari.	12
4. TERRITORIO	16
4.1 Considerazioni iniziali	16
4.2 Estensione territoriale	18
4.3 Località presenti nei territori	18
4.4 Rischi idrogeologici e sismici	18
4.4.1 Rischio idrogeologico	18
4.4.2 Rischio sismico	19
4.5 Infrastrutture ciclabili	20
4.6 Aree protette	21
4.7 MAB Unesco – Po Grande	21
4.8 Considerazioni finali territoriali	22
5. POPOLAZIONE	23
5.1 Andamento della popolazione	23
5.2 La popolazione straniera	25
5.3 La popolazione “fiscale e tributaria”	26
5.4 Profilo socio-economico	27
6. SERVIZI E DOTAZIONI	29
6.1 I servizi socio - sanitari	29
6.2 Sistema Scolastico	31
6.3 Ulteriori dotazioni e servizi	31
6.3.1 Servizio Rifiuti	31
6.3.2 Sportelli bancari	32
6.3.3 Biblioteche	32
6.3.4 Uffici postali:	32
6.3.5 Forze dell'ordine:	32
6.3.6 Centro per l'impiego	32
6.3.7 Agenzia delle Entrate	32
6.3.8 Uffici INPS	32

6.3.9	Istituzioni religiose	33
7.	ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI	33
7.1	Il Comune Unico	33
7.2	La composizione della rappresentanza istituzionale	33
7.3	La dotazione organica	37
7.4	Il fondo produttività	38
7.5	Orari apertura uffici	39
7.6	Programmi informatici.....	39
7.7	Beni mobili e immobili	40
7.8	Partecipazioni.....	41
8.	ASPETTI FINANZIARI.....	42
8.1	Entrate Tributarie.....	42
8.2	Aliquote Tributi	42
8.3	Spese Correnti	44
8.4	Indebitamento	47
8.5	Spesa del personale	49
9.	VANTAGGI ECONOMICI E FINANZIARI	50
9.1	Opportunità della fusione	50
9.2	Risparmi di spesa	53
9.3	Contributi straordinari.....	55
9.3.1	Contributi Regionali	55
9.3.2	Contributi Statali	55
9.3.3	Fonte normativa e dotazione finanziaria Contributi Statali	57
9.4	Riepilogo benefici finanziari, dal primo esercizio successivo alla fusione	58
10.	PUNTI FONDAMENTALI PER LE AMMINISTRAZIONI	59
11.	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE.....	61
12.	CONCLUSIONI	62

1. PREMESSA

Il Comune di Pieve d'Olmi e di San Daniele Po, con rispettive delibere del Consiglio Comunale, hanno dato avvio, anche con riunioni plenarie dei consiglieri comunali, al percorso che, nel rispetto delle disposizioni normative e della volontà popolare (referendum), possa portare alla fusione delle due realtà comunali.

In particolare, la delibera consiliare di indirizzo, in entrambi i Comuni, evidenzia:

le Amministrazioni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po intendono avviare un percorso, che preveda la predisposizione di uno studio di fattibilità, al fine di approfondire l'ipotesi di fusione dei due comuni;

- *tale approfondimento richiede la predisposizione di una analisi organizzativa e del contesto territoriale al fine di individuare la dimensione organizzativa e gestionale del nuovo Comune risultante dalla fusione, anche con attenzione all'ipotesi di ampliamento del progetto ai Comuni confinanti;*
- *lo studio dovrà dimostrare che la fusione, grazie alla messa in rete delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed all'adozione di logiche di polifunzionalità nel personale, permetterà maggiori economie di scala e, nel medio-lungo periodo, il miglioramento della qualità delle prestazioni di servizio, grazie all'attivazione di un processo di qualificazione e specializzazione del personale del nuovo Comune, nuove prospettive di ricerca di efficacia ed efficienza nell'organizzazione comunale; il progetto dovrà altresì evidenziare che la situazione finanziaria del Comune di San Daniele Po, relativamente agli impegni assunti nell'ambito della procedura straordinaria per i comuni in dissesto, consentirà il rispetto dei tempi evidenziando possibili ed ulteriori anticipazioni del periodo di riequilibrio rispetto ai tempi assegnati;*

I Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po sono territori contigui, omogenei e affini sotto diversi punti di vista, sociali e culturali. Sono altresì comuni che fanno parte del medesimo istituto comprensivo e pertanto la "popolazione" scolastica è interessata da spostamenti fra i territori.

Con delibera di Giunta l'Amministrazione Comunale di Pieve d'Olmi, in accordo con il Comune di San Daniele Po, ha attribuito al sottoscritto l'incarico per la redazione del progetto di fusione; vale a dire una analisi preliminare della fattibilità di una possibile fusione fra i due Comuni, evidenziando tutti gli aspetti organizzativi, tecnici, finanziari che verrebbero coinvolti e prospettando soluzioni sostenibili per un reale miglioramento dei servizi e dell'efficienza amministrativa dell'ente locale, con una visione condivisa del futuro del territorio. E, non da ultimo, i riflessi sulla attuale situazione del Comune di San Daniele Po.

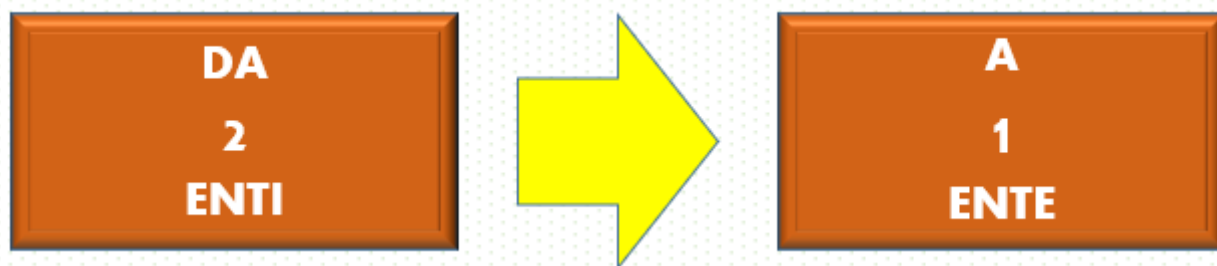
Con la proposta di fusione nascerebbe **un nuovo comune di 2.532 abitanti** (dato al 31/12/2022), che diventerebbe il 32° Comune della Provincia di Cremona (su 113), rispetto alle posizioni attuali di Pieve d'Olmi (69°) e di San Daniele Po (67°).

2. TEMI GENERALI

Prima di esaminare le differenze o le potenzialità delle Gestioni Associate rispetto alla fusione è opportuno ricordare che per i comuni con meno di 5000 abitanti è stato prorogato l'obbligo della Gestione Associata Obbligatoria. Il termine per l'esercizio obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali è stato prorogato al 31 dicembre 2023¹.

Rispetto alla Convenzione ed all'Unione – Gestioni Associate di funzioni e servizi, la Fusione si presenta come uno strumento alternativo, definitivo e più convincente per un motivo principale. Consente di ottenere, insieme, maggior risparmio economico, effettiva semplificazione gestionale nonché una governance più solida e condivisa con i cittadini. Con la fusione i Comuni scelgono di confrontarsi su temi più sostanziali e con prospettive definitive, mettono al centro del loro confronto non solo relazioni funzionali per gestire servizi ma la discussione sul futuro assetto istituzionale e di governo del territorio.

Se comparata con l'Unione di comuni, la fusione si rivela uno strumento più snello, che evita la moltiplicazione degli organi gestionali (consiglio, giunta e presidente dell'unione si sommano a quelli dei singoli Comuni), la complicazione ed eccessivo carico di lavoro in capo al personale, nonché possibili discussioni, talvolta generati tra gli amministratori, intorno alla ripartizione delle risorse o alla destinazione di specifici interventi.



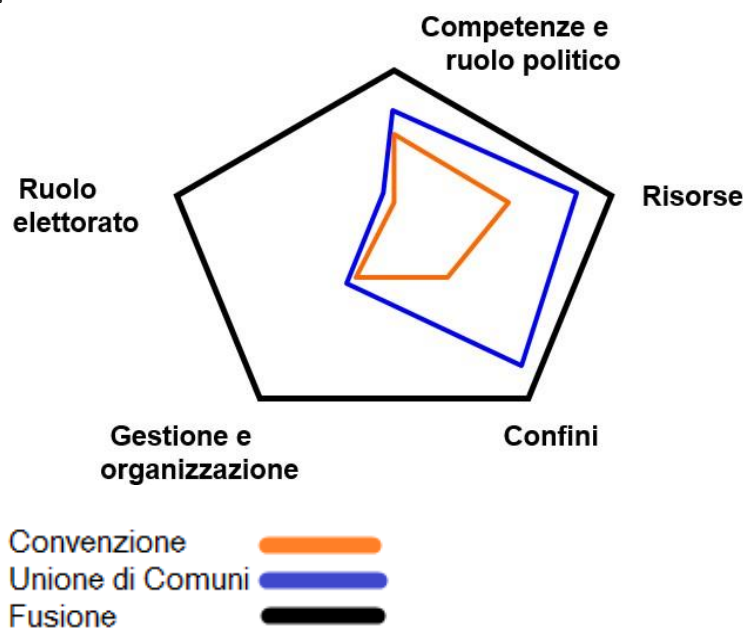
La fusione possiede un di più, proprio e specifico, in termini di volontarietà, di fiducia reciproca. Porta a ragionare su come integrare la rappresentanza politica dei Comuni aderenti in termini di territoriali, ridefinire i confini del territorio ma anche gli asset organizzativi, economici, le risorse, il patrimonio, le relazioni con il contesto. Con la fusione tutto questo diventa una possibile prospettiva di rappresentanza istituzionale territoriale, di sviluppo territoriale e, insieme, di miglioramento dell'offerta di servizi per i cittadini, anche grazie ad una maggiore disponibilità del personale in struttura.

¹ Articolo 2, comma 1, legge 25 febbraio 2022, n. 151: All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

La fusione, a differenza delle altre Gestioni Associate, coinvolge fin da subito, come valutatori e decisori di prima istanza, gli elettori.

Per comprendere le differenze tra fusione e Unioni o Convenzioni, possiamo ricorrere ad una figura geometrica, il pentagono, mettendo ai suoi vertici le caratteristiche fondamentali di un ente locale.

Fig. 1: Elementi fondamentali che permettono il pieno governo di un Comune. Differenze tra fusione, unione, convenzione



Fonte: elaborazione da Dafflon, Università di Friburgo, 2016 (elaborazione Polis Lombardia)

Solo con la fusione si raggiungono i cinque requisiti che garantiscono la piena funzionalità di un Comune:

1. il ruolo politico dei rappresentanti eletti;
2. il ruolo dei cittadini elettori;
3. i nuovi confini territoriali;
4. la possibilità di disporre di un proprio bilancio autonomo, con risorse finanziarie e patrimoniali;
5. la possibilità che il nuovo ente disponga di un'organizzazione costituita da proprio personale con un proprio assetto di uffici e di servizi.

Le altre opzioni previste dalla Gestione Associata, l'Unione e la Convenzione, non raggiungono l'intera gamma dei requisiti politici, istituzionali, finanziari e organizzativi necessari alla gestione corrente ed ottimale dell'ente locale, soffrono quindi limiti e carenze. La dimostrazione è data dai diversi perimetri colorati. Convenzione e Unione presidiano il ruolo politico, le risorse e i confini ma non l'intero gruppo dei requisiti richiesti per la piena gestione del Comune.

La fusione di Comuni può essere argomento di ancor più interesse per il legislatore nazionale. Soprattutto nell'ottica di una vera riforma della pubblica amministrazione in un contesto nazionale in cui si "introduce" il percorso legislativo dell'autonomia territoriale.

Le ragioni sono semplici da sintetizzare: per lo Stato la fusione è uno strumento di riordino territoriale, per i Comuni più piccoli una soluzione in grado di offrire risparmi di gestione, semplificazione organizzativa e possibilità di governare il territorio in maniera coordinata. Soprattutto avere una dotazione organica specializzata per tipologia di servizio e funzione ed in grado di dare risposte concrete a cittadini e amministratori.

Anche restando su un livello generale è agevole ricordare i vantaggi che la fusione di più Comuni produce². È un processo che può dar luogo a migliori servizi ai cittadini, sia qualitativamente che quantitativamente, perché semplifica l'attività lavorativa all'interno della nuova "macchina" amministrativa e, in contemporanea, realizza un contenimento della spesa corrente per abitante del nuovo Comune rispetto ai Comuni precedenti.

La fattibilità del progetto di fusione deve tener conto anche del contenimento dei costi che un'unica amministrazione, di maggiori dimensioni, può realizzare rispetto a due, o più, amministrazioni di minori dimensioni.

Il percorso della fusione garantisce una governance effettiva al nuovo Comune perché viene confermato dalla scelta dei cittadini coinvolti con la consultazione referendaria. È in definitiva un processo che prende avvio da una "scelta politica" degli amministratori ma diventa sostanziale solo se i cittadini la confermano con il proprio voto, consapevoli e convinti dallo scenario istituzionale, organizzativo e finanziario che viene loro proposto.

Tali evidenze vanno rese percepibili alle Comunità con lo Studio di fattibilità e con la sua illustrazione in occasione di assemblee pubbliche. In questi incontri si devono evidenziare gli aspetti che rendono un territorio unico e, in quanto tale, realmente adatto al processo di fusione. Insieme a questo argomento prioritario si devono descrivere le possibilità e le prospettive che la fusione determina, di natura finanziaria, organizzativa e di servizio.

I Comuni dal 2011 sono stati oggetto di numerosi tagli in materia di trasferimenti statali. A ciò si aggiunga anche i maggiori vincoli in materia di finanza pubblica, che dal 2013, hanno interessato tutti i comuni italiani. È ormai ben nota la dimensione dello sforzo richiesto ai Comuni a partire dal 2011.

Ai vincoli sopra richiamati si aggiunga altresì i vincoli derivati dall'armonizzazione contabile, a

² Fonte: il procedimento di fusione e di incorporazione dei comuni in Lombardia a cura di Enrico dall'Oglio - Direzione generale Enti locali, Montagna, piccoli Comuni - Regione Lombardia

seguito del progressivo adeguamento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) “protegge” la veridicità dei bilanci locali da accertamenti di entrata che possono non tradursi in effettivi incassi. La sua distribuzione è molto diversificata per territori e per fasce demografiche di enti. La riduzione della percentuale minima di accantonamento (oggi al 100%, salvo alcune situazioni per enti virtuosi) permetterebbe di disporre di una parte delle risorse accantonate che ammontano a ben 2,33 mld. di euro (dato 2020 su 2019) (Corte dei Conti – Deliberazione n. 11/SEZAUT/2022/FRG). Il FCDE accantonato nel risultato di Amministrazione aggregato dei Comuni italiani, sempre dalla relazione della Corte dei Conti richiamata, risulta pari a euro 28,01 miliardi.

L'attuale processo di riorganizzazione territoriale degli enti locali, mirante soprattutto al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa pubblica, ha previsto:

- l'istituzione delle città metropolitane;
- il ridimensionamento del ruolo delle province;
- il superamento della frammentazione comunale, attraverso l'associazionismo intercomunale (convenzioni/Unioni) e le fusioni di comuni.

La fusione, a differenza dell'Unione di Comune, comporta un'integrazione completa degli enti locali coinvolti nella nuova realtà comunale. La fusione fra il Comune di Pieve d'Olmi ed il Comune di San Daniele Po, stante la particolare situazione finanziaria del Comune di San Daniele Po, richiede ancor più attenzione nel percorso di integrazione, al fine di garantire, nel rispetto della rappresentanza territoriale, il contenimento della spesa e la garanzia di servizi alle comunità interessate.

L'analisi in oggetto è finalizzata a rappresentare la situazione attuale e a valutare se la fusione del Comune di Pieve d'Olmi e del Comune di San Daniele Po essere davvero un'opportunità per poter assicurare, anche in futuro, servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati ai cittadini, per realizzare le opere che servono al territorio, per ridurre le spese strutturali, consentire un complessivo miglioramento dell'organizzazione e rientrare da una situazione di squilibrio finanziario.

Nei due enti è maturata la convinzione di cosa significhi proporre di superare e aggregare autonomie municipali che esistono, come comunità di persone e borgate. I Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po già nel passato hanno intrapreso, con altri comuni vicini, il percorso dell'Unione di Comuni.

Da tempo si è sviluppata la consapevolezza che prima di reinterpretare le identità comunali, che si sono radicate nel corso dei secoli, occorra una riflessione approfondita, che faccia perno sul confronto aperto e sull'ascolto di tutte le componenti sociali presenti sui due territori. Tale volontà, dovendo essere esercitata dai cittadini dei due comuni coinvolti, dovrà esser resa

possibile, previ incontri e assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza ed alle associazioni in cui saranno illustrate le “potenzialità” della fusione nonché le potenziali criticità.

Il progetto e la prospettiva politica che verranno portati avanti, pur nella consapevolezza che sarà nella comprensione della cittadinanza residente, che approdare ad un solo Ente non vorrà dire il venir meno della storia e dell’identità sia di Pieve d’Olmi che di San Daniele Po, diversamente, ed in aggiunta, consentirà di ricercare insieme una nuova identità comune, un’idea condivisa dall’intero territorio che costituirà il Comune Unico.

L’iter che porta alla fusione del Comune di Pieve d’Olmi con il Comune di San Daniele Po deve passare attraverso il referendum consultivo. Secondo una recente modifica, approvata da Regione Lombardia, in ordine al referendum consultivo, comunale e regionale, è stato introdotto un limite alla validità della consultazione referendaria. Tale limite è rappresentato dal 25% degli aventi diritto al voto.

Il referendum sottoposto alla volontà popolare presenterà due schede. Nella prima i cittadini saranno chiamati ad esprimersi se favorevoli o contrari alla fusione fra i due Comuni. Nella seconda scheda saranno chiamati a scegliere il nome del Comune “fuso” con l’indicazione di una rosa di nomi fra cui scegliere. La rosa di nomi dovrà essere proposta dai Comuni già nel primo atto deliberativo. Tale rosa di nomi nei 60 giorni successivi, durante le assemblee pubbliche o attraverso la presentazione di apposite proposte, potrà essere modificata ed inserita nel progetto di fusione definitivo che precede la convocazione della cittadinanza al referendum.

3. CONTESTO NAZIONALE E NORMATIVO

3.1 Le fonti legislative concernenti la fusione di comuni, sono costituite da:

A. riferimenti normativi nazionali

- l'art. 133 della Costituzione italiana
- l'art. 15 del T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000)
- l'art. 1, commi 116-134 della legge Delrio (l. 56/2014)
- l'art. 20 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

B. riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 28 dicembre 2011 , n. 22;
- Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19;
- Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29;
- Legge regionale del 26 maggio 2016, n.14;
- Legge Regionale 6 luglio 2017, n.17.

3.2 Camera dei Deputati, Servizio Studi XIII Legislatura - Unione e fusione di Comuni

Nel documento di analisi sui risultati delle gestioni associate, nella relazione predisposta il 20 aprile 2016 si affermava che: La fusione di uno o più comuni, con l'istituzione di un nuovo comune, costituisce la forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione della realtà dei piccoli comuni.

3.3 Corte dei Conti - Le fusioni di comuni producono risparmi di spesa

La Corte dei conti ha preso parte alla Audizione della Sezione delle Autonomie presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati sulla gestione associata dei servizi comunali. Alcune estrapolazioni di tale audizione consentono di comprendere l'apprezzamento della Corte dei Conti verso la fusione.

Nella relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali 2019 - 2020, nella "DELIBERAZIONE N. 11/SEZAUT/2022/FRG", la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, fornisce le seguenti indicazioni in tema di fusioni.

Sotto il profilo economico si realizzano efficaci economie di scala al superamento di una certa soglia: la dimensione ottimale sembra collocarsi tra i 20 e i 30 mila abitanti, con significative diseconomie sotto i 5.000 per la polverizzazione, e sopra i 60.000 per l'aumento della complessità.

Con una dimensione più consistente risulta anche più agevole affrontare le questioni che si pongono nel confronto con le aziende erogatrici di servizi pubblici locali.

Il raggruppamento dei Comuni è quindi essenziale per migliorare il sistema multilivello (economie di scala, dimensione ottimale, maggiore capacità propulsiva nella gestione dei servizi e nella programmazione degli investimenti).

3.4 I risultati hdel Ministero dell'Interno

Se alle conclusioni raggiunte dalla Corte dei Conti associamo i risultati forniti dallo studio del Ministero dell'Interno si giunge alle medesime conclusioni. Vale a dire che il processo di fusione fra comuni porta a risultati positivi in termini di minor spesa pro-capite e ad un miglioramento della conseguente pressione tributaria in capo ai cittadini.

Dallo studio dell'analisi della "spesa pro-capite media", per gli esercizi 2020 e 2021, dei comuni aggregati per classi dimensionali risultano valori che assumono un andamento ad U: **la spesa pro-capite è alta nei comuni di piccole dimensioni, cala per la fascia intermedia, torna a crescere per quelli di maggiori dimensioni.**

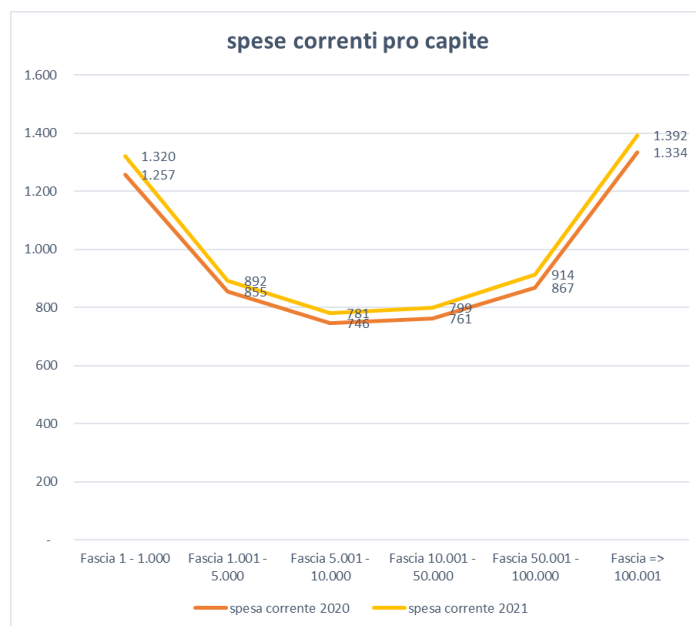
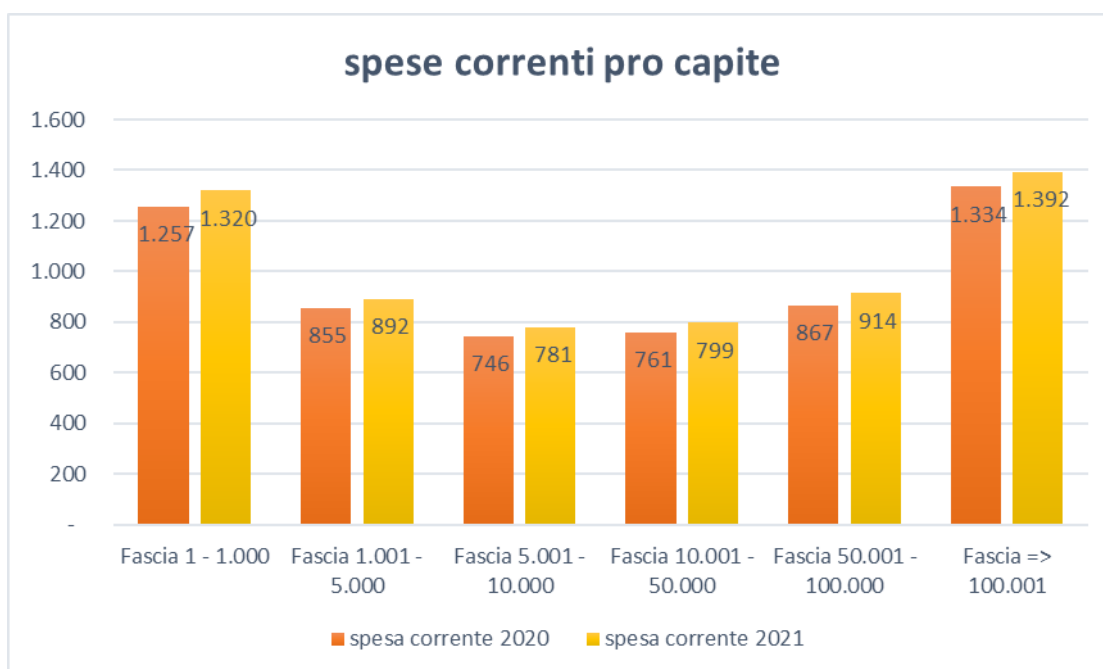


Tabella: spesa pro-capite media per fasce di popolazione (Fonte: OpenBDAP)

Fascia popolazione	spesa corrente 2020	spesa corrente 2021
Fascia 1 - 1.000	1.257	1.320
Fascia 1.001 - 5.000	855	892
Fascia 5.001 - 10.000	746	781
Fascia 10.001 - 50.000	761	799
Fascia 50.001 - 100.000	867	914
Fascia => 100.001	1.334	1.392

Grafico: spesa pro-capite media per fasce di popolazione (Fonte: OpenBDAP)



Per i piccoli Comuni sono le diseconomie di scala a rendere maggiormente onerosa la gestione dei servizi. Di contro, nei Comuni di maggiore dimensione demografica esiste la necessità di un sovradimensionamento dei servizi, legato alla funzione di polo di attrazione per i Comuni limitrofi, che ne determina la maggior spesa.

3.5 Le fusioni di comuni: il trend storico dell'ultimo decennio e gli aspetti finanziari.

La disciplina delle fusioni è attualmente contenuta nel T.U.E.L che, agli artt. 15 e 16, ha attribuito alle regioni, a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, la possibilità di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate e nelle forme previste dalle leggi regionali. Queste norme sono state poi integrate dall'art. 1, commi 116 ss., della legge n. 56/2014 (Legge Delrio). Ma solo a seguito del Decreto-legge n. 95/2012 si è registrato un incremento delle fusioni, dovuto agli incentivi finanziari che la legislazione statale ha previsto al fine di incoraggiare il processo di riordino e di semplificazione degli enti territoriali.

Tale andamento è evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Tabella: le fusioni in Italia dal 2009 al 2022

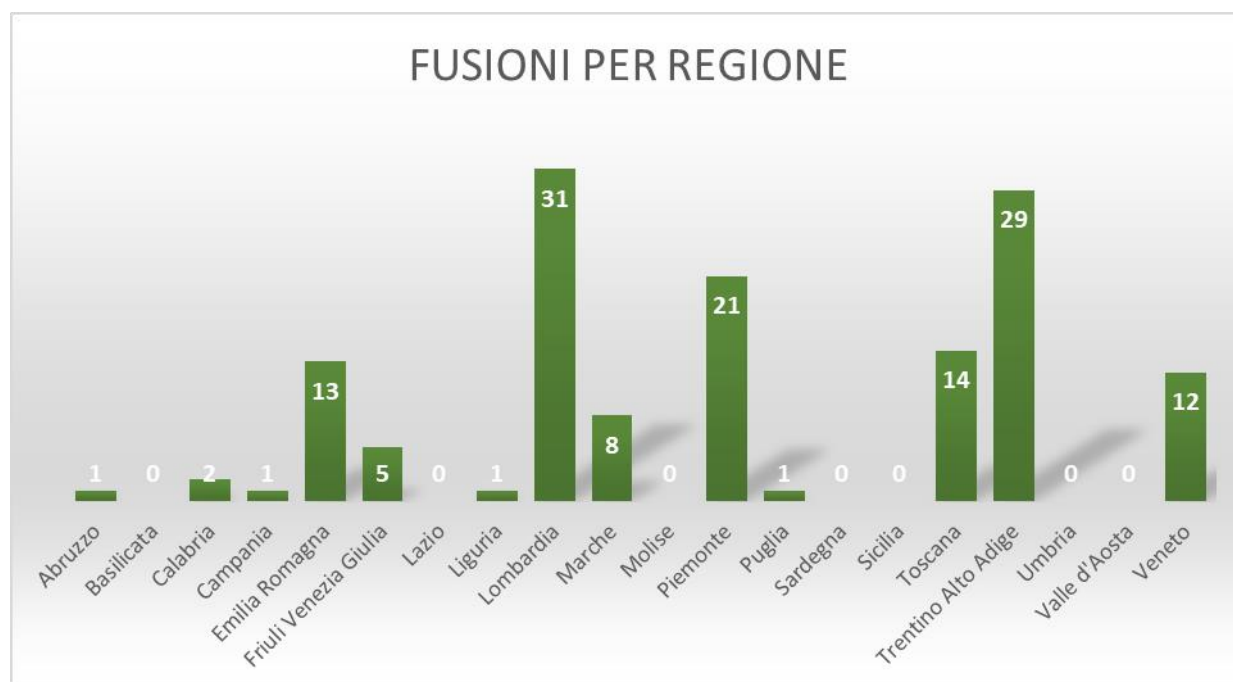
Regione	N. Fusioni	di cui per incorporazione	Comuni soppressi	Comuni nel 2008	Comuni attuali
LOMBARDIA	31	7	66	1546	1504
TRENTINO ALTO ADIGE	29	2	84	339	282
PIEMONTE	21	6	42	1206	1179
TOSCANA	14		28	287	273
EMILIA ROMAGNA	13		33	350	330
VENETO	12		29	580	563
MARCHE	8	2	18	237	225
FRIULI VENEZIA GIULIA	5		10	220	215
CALABRIA	2		7	409	404
ABRUZZO	1		3	305	303
LIGURIA	1		2	235	234
PUGLIA	1		2	258	257
CAMPANIA	1		2	551	550
BASILICATA	0			131	131
SARDEGNA	0			377	377
SICILIA	0			390	390
LAZIO	0			378	378
UMBRIA	0			92	92
VALLE D'AOSTA	0			74	74
MOLISE	0			136	136
TOTALE	139	17	326	8101	7897

Fonte: rielaborazione dati dal sito "tuttitalia"

Caso particolare: Nel 2019, a seguito del referendum consultivo, svoltosi l'11 novembre 2018, per la fusione dei comuni di Gattico e di Veruno (Regione Piemonte, Provincia di Novara) nonostante l'esito dei referendum consultivi sia stato negativo in entrambi i Comuni, la Prima Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, nella seduta del 17 dicembre 2018, considerando la bassa partecipazione dei cittadini al voto referendario ed il parere favorevole dei consigli comunali di Gattico e Veruno, ha approvato il progetto di fusione per la nascita del nuovo comune.

L'analisi delle fusioni, illustrata nella tabella sopra riportata, evidenzia che la Regione dove il fenomeno ha avuto la maggiore manifestazione è la Regione Lombardia, seguita dal Trentino-Alto Adige e dalla Regione Piemonte.

Grafico: le fusioni per Regione dal 2009 al 2022



La conferma che la fusione rappresenta il vero strumento di riforma della pubblica amministrazione, anche per una migliore razionalizzazione delle risorse destinate alla finanza locale, può trovare riscontro analizzando i singoli progetti di fusione nella sezione dedicata ai risparmi/economie di spesa ed alla razionalizzazione delle dotazioni organiche.

Diverse regioni hanno supportato i processi di fusione, in particolare per i comuni tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali, con la previsione di contributi regionali di sostegno, di disciplina degli effetti della fusione, di impegni specifici per raggiungere intese.

Regione Lombardia contribuisce, una tantum, e per le fusioni di comuni appartenenti ad una unione di comuni e se tutti i Comuni in Unione intraprendono il percorso della fusione. Indirettamente contribuisce riconoscendo una maggiore "premialità" in termini di punteggi attribuiti a bandi regionali che vedono la partecipazione di comuni nati da fusione.

Il criterio dell'affiancamento dell'incentivazione regionale a quella statale sembra idoneo a favorire il riassetto istituzionale inteso a favorire l'aggregazione e la riduzione dei comuni. Ovviamente, il buon esito di tali processi rispetto agli obiettivi di riduzione della spesa e di aumento dell'efficienza gestionale dei servizi erogati dipende anche dalla corretta individuazione dell'ambito ottimale nel quale il nuovo ente si troverà ad operare.

Una maggior facilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini-utenti può rappresentare un concreto incentivo a superare le resistenze identitarie che rappresentano le principali cause che ostacolano il processo di fusione tra comuni. La migliore fruibilità dei servizi, la maggior capacità contrattuale verso i fornitori e verso le altre amministrazioni, le economie di scala derivanti dalla razionalizzazione delle risorse rappresentano ulteriori fattori incentivanti per il conseguimento degli obiettivi di maggior efficienza, efficacia ed economicità perseguiti dal legislatore.

In conclusione di capitolo merita evidenziare come il "fenomeno" della fusione abbia avuto manifestazione analizzandolo sulla base delle aree geografiche dell'Italia: Nord, Centro, Sud ed Isole.

La sintesi è riportata nella tabella che ne segue:

Regione	N. Fusioni	di cui per incorporazione	Comuni soppressi	Comuni nel 2008	Comuni attuali
NORD	112	15	266	4550	4381
CENTRO	22	2	46	994	968
SUD	5	0	14	1790	1781
ISOLE	0	0		767	767
TOTALE	139	17	326	8101	7897

Merita al riguardo evidenziare, in materia di autonomia regionale, che delle 5 regioni che già hanno forme e condizioni particolari di autonomia, vale a dire: Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale, solamente in due regioni dell'area Nord si sono intrapresi percorsi di fusione.

4. TERRITORIO

4.1 Considerazioni iniziali

L'area territoriale-economica di cui fanno parte Pieve d'Olmi e San Daniele Po è rappresentata dall'area "Cremonese" e presenta una popolazione di 155.685 abitanti (area omogena – dato ISTAT al 1.1.2022).

Figura: Aree Omogenee Provincia di Cremona

(Fonte – Provincia di Cremona – 2019)

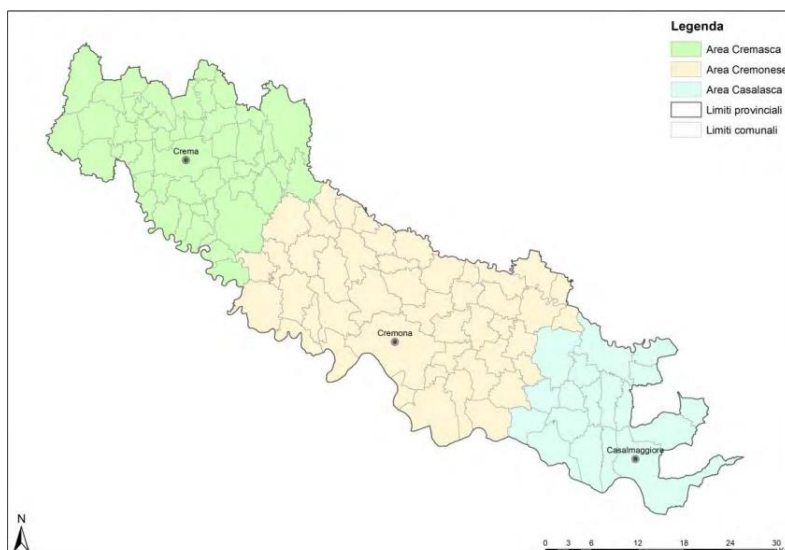
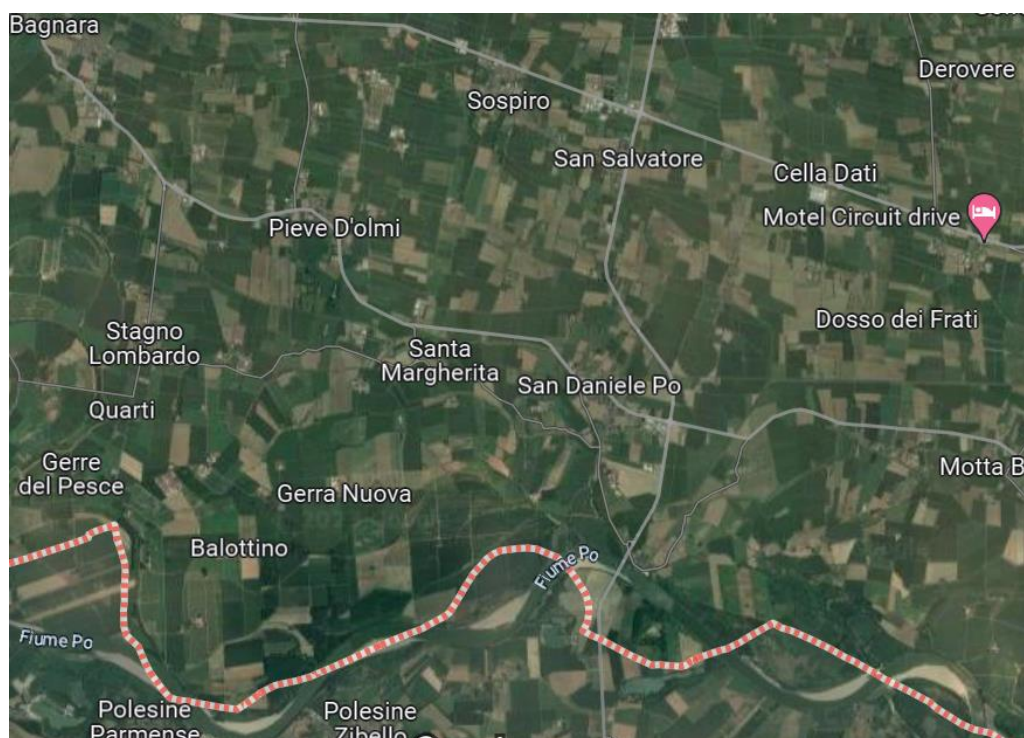


Tabella: Comuni suddivisi per Aree Omogenee

(Fonte – Provincia di Cremona – 2019)

Aree omogenee	Comuni
Area Cremasca	Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casale Cremasco – Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Genivolta, Gombito, Izano, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d'Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate
Area Cremonese	Acquanegra Cremonese, Annicco, Azzanello, Bonemerse, Bordolano, Cappella Cantone, Cappella de' Picenardi, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano, Castelveverde, Castelvevisconti, Cella Dati, Cicognolo, Corte de' Cortesi Con Cignone, Corte de' Frati, Cremona, Crotta d'Adda, Derovere, Gabbioneta Binanuova, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de' Caprioli, Grontardo, Grumello Cremonese ed Uniti, Isola Dovarese, Malagnino, Olmeneta, Ostiano, Paderno Ponchielli, Persico Dosimo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Pieve d'Olmi, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Pozzaglio ed Uniti, Robecco d'Oglio, San Bassano, San Daniele Po, Scandolara Ripa d'Oglio, Sesto ed Uniti, Soresina, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Vescovato, Volongo
Area Casalasca	Calvatone, Casalmaggiore, Casteldidone, Cingia de' Botti, Gussola, Martignana di Po, Motta Baluffi, Piadena Drizzona, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, San Martino San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Spineda, Tornata, Torre de' Picenardi, Torricella del Pizzo, Voltido

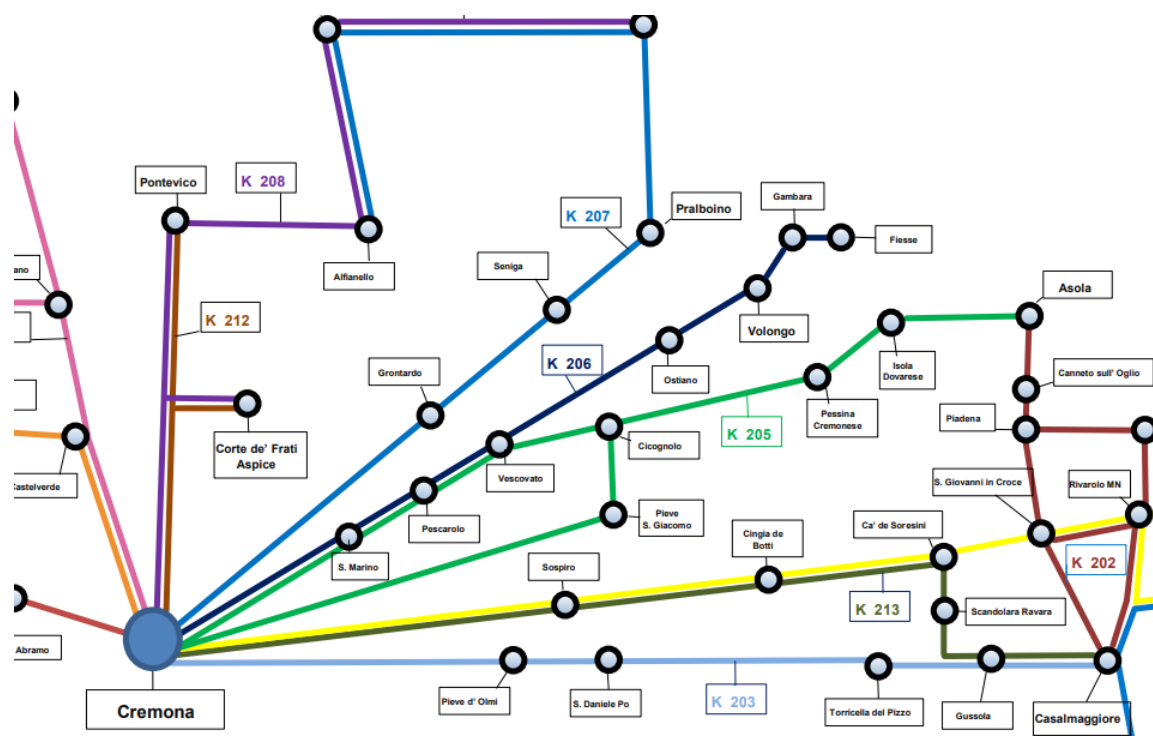
Figura: Area "Cremonese"



Dalla mappa sopra riportata è evidente la stretta vicinanza territoriale, facilitata anche dalla Strada Provinciale 85 che unisce gli abitati di San Daniele Po e Pieve d'Olmi a Cremona.

Le due località sono anche, fra loro e le città di Casalmaggiore e Cremona, raggiungibili, anche con mezzi pubblici. Di seguito si evidenzia la mappa del trasporto pubblico della provincia ed in particolare la linea K203.

Figura: Mappa Trasporto pubblico Provincia di Cremona

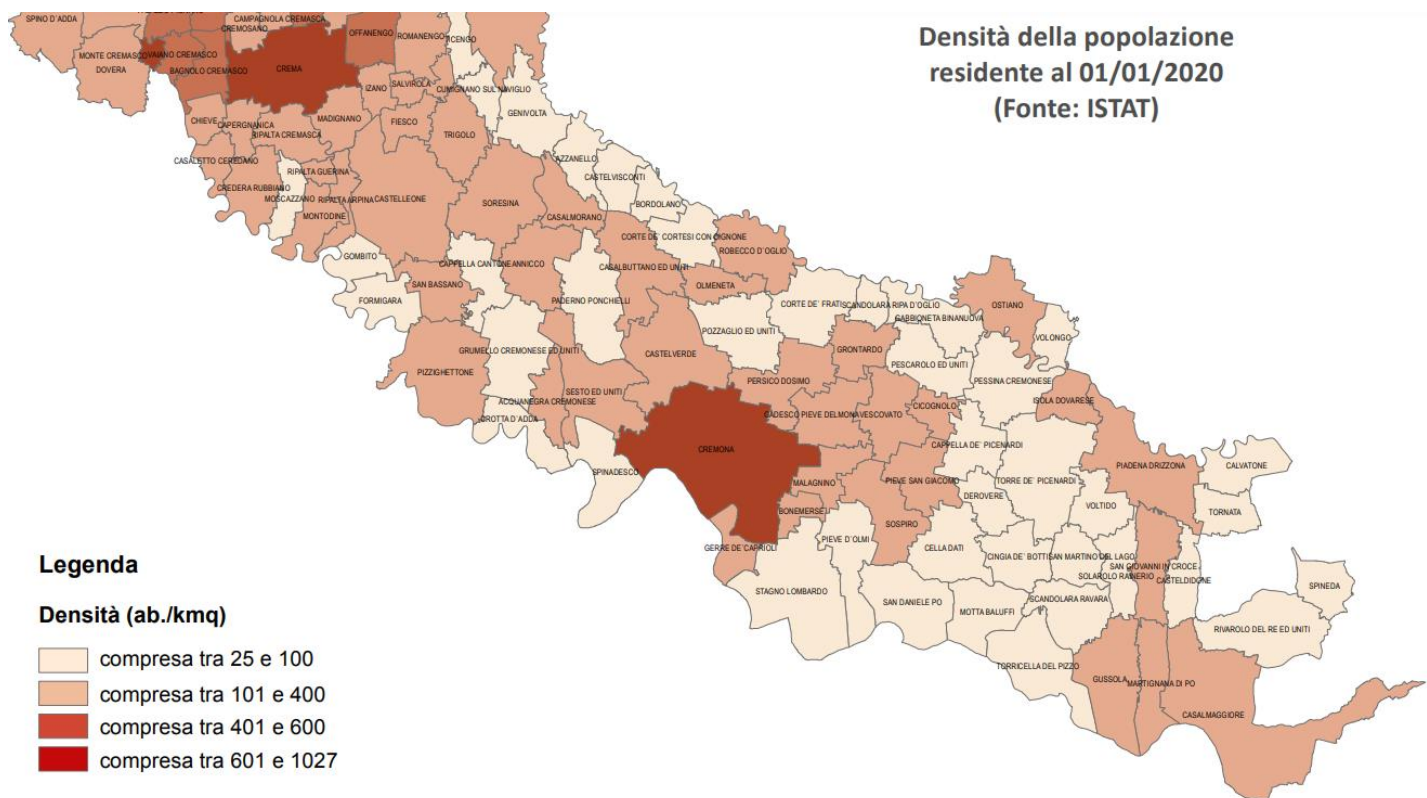


Fonte: Arriva Italia, società servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano nella città di Cremona

4.2 Estensione territoriale

L'estensione territoriale dei Comuni interessati dal processo di fusione è pressochè simile, come pure la densità di popolazione per kmq.dovuta alla popolazione residente nei due comuni. Tale dato è desumibile dalla figura sotto riportata in cui i due comuni sono collocati nella medesima fascia.

Figura: Densità di popolazione nella provincia di Cremona



Elaborazione: Ufficio statistico – Provincia di Cremona

4.3 Località presenti nei territori

Merita evidenziare, per quanto attiene le località presenti nei due territori:

Pieve d'Olmi: Bardelle, Bardelletta, Ca' De' Gatti, Ca' De' Staoli, San Fiorano Del Palazzo, Tidolola;
San Daniele Po: Isola Pescaroli, Solarolo Paganino, Sommo Con Porto.

4.4 Rischi idrogeologici e sismici

I due Comuni, inseriti in un contesto morfologico pianeggiante, presentano i seguenti indicatori di rischio:

4.4.1 Rischio idrogeologico³

Entrambi i territori ricadono all'interno del piano elaborato dalla Provincia di Cremona.

Il fiume Po è caratterizzato da fenomeni di piena, che solitamente avvengono con maggiore frequenza statistica nei mesi autunnali e primaverili: le esondazioni possono procurare:

- danni alla rete viaria ed alla stabilità degli edifici;
- invasione di locali sotterranei e di sottopassaggi viari;

³ Fonte: Piano emergenza provinciale rischio idrogeologico del Fiume Po - Provincia di Cremona – Ufficio Protezione Civile.

- danni agli impianti tecnologici (es. centrali elettriche, termiche, del gas, acquedotti...);
- isolamento ed allagamento di case sparse, allevamenti e aree abitative;
- allagamento delle attività agricole e dei terreni.

Lo studio: Porzione dei territori dei comuni interessati dal piano (Pizzighettone, Crotta d'Adda, Spinadesco, Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo, Pieve d'Olmi, S. Daniele Po, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Gussola, Martignana Po e Casalmaggiore) sono caratterizzati da rischio idrogeologico elevato connesso alle possibili esondazioni del Fiume Po. Nella tabella sotto riportata sono indicate le porzioni di territorio comunale direttamente interessate dai fenomeni esondativi in occasione di piene corrispondenti a quella di riferimento, così come definita dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico redatto ai sensi Legge 183/89, art. 17, comma 6-ter (rif. Allegato 2 all'Atlante dei rischio idraulici e idrogeologici). Nella tabella 2 sono riportati i principali allagamenti avvenuti in ambito cremonese tra il 1994 ed il 2009.

Tabella - Rischio idrogeologico

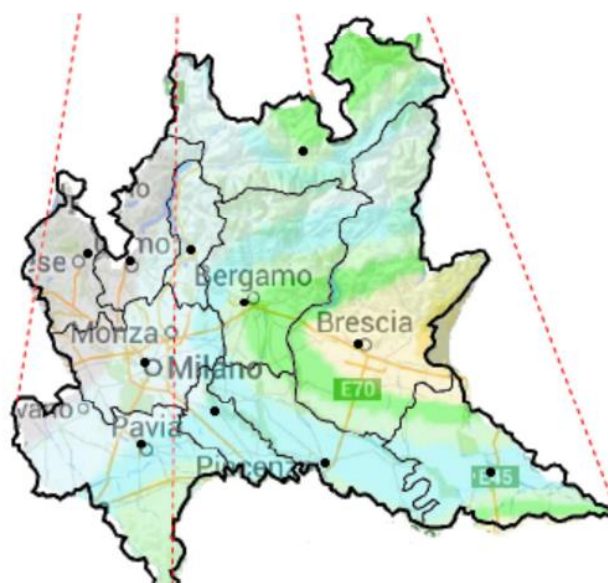
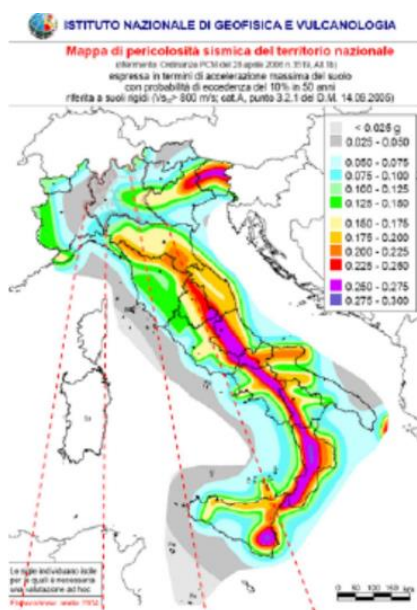
Comune	Superficie comune (Km ²)	Territorio complessivamente a rischio di esondazione (Km ²)	Fasce PAI A+B (Km ²)
<i>Pizzighettone</i>	32,10	18,80	4,32
<i>Crotta d'Adda</i>	13,00	5,20	4,21
<i>Spinadesco</i>	17,20	9,40	9,40
<i>Cremona</i>	70,40	6,20	4,55
<i>Gerre de' Caprioli</i>	8,10	5,00	5,00
<i>Stagno Lombardo</i>	40,00	25,10	25,10
<i>Pieve d'Olmi</i>	19,40	6,50	6,50
<i>S. Daniele Po</i>	22,70	13,90	13,90
<i>Motta Baluffi</i>	16,70	11,10	11,10
<i>Torricella del Pizzo</i>	24,30	17,50	17,50
<i>Gussola</i>	25,40	11,60	11,60
<i>Martignana Po</i>	14,70	7,00	7,00
<i>Casalmaggiore</i>	63,70	9,60	7,70

Tab. 1 - Superficie comunale a rischio di esondazione.

4.4.2 Rischio sismico⁴

Il territorio cremonese si colloca in posizione di cerniera tra le sorgenti sismogenetiche dell'arco alpino (a N) e quelle della catena appenninica (a S). In tale quadro la convergenza tra la placca Adria e la placca europea risulta essere il principale meccanismo responsabile della tettonica attiva in Italia settentrionale.

⁴ Piano provinciale emergenza per il rischio sismico – Provincia di Cremona



In particolare, il territorio provinciale è prossimo alle seguenti sorgenti sismogenetiche: Zona Sismogenetica 907 (Bergamasco), Zona Sismogenetica 906 (Garda Veronese), Zona Sismogenetica 913 (Appennino Emiliano Romagnolo) e Zona Sismogenetica 911 (Tortona - Bobbio). Secondo la definizione riportata dal sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la pericolosità di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti che lo interessano, ovvero dalla sua sismicità. L'insieme dei dati relativi alla sismicità che caratterizza il nostro territorio, delinea un quadro congruente dal quale emerge con chiarezza come la pianura cremonese sia soggetta ad una attività sismica complessivamente limitata e, quando si manifesta, indubbiamente non irrilevante. Gli eventi sismici che nel maggio 2012 hanno colpito la Pianura Padana tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia (con danni rilevati anche sul territorio cremonese), il principale di questi ha avuto $M_w = 5,66$ ed Intensità massima = 8 stimata come cumulo degli effetti della sequenza secondo la Scala Macrosismica Europea [EMS-98], testimoniano ed esemplificano molto bene la sismicità della Pianura Padana ed i suoi possibili effetti. La stessa D.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014, che aggiorna la precedente classificazione sismica dei comuni lombardi (riclassificando tutti i 115 comuni della Provincia di Cremona in Zona Sismica 3), attesta tale sismicità.

ZONA	ACCELERAZIONE MASSIMA	DESCRIZIONE
Zona 1	$a_g > 0,25$	E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
Zona 2	$0,15 < a_g < 0,25$	Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti.
Zona 3	$0,05 < a_g < 0,15$	I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti.
Zona 4	$a_g < 0,05$	E' la meno pericolosa. Nei Comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse.

4.5 Infrastrutture ciclabili

È presente un percorso ciclabile della golenale del Fiume Po; è un percorso lungo l'argine maggiore del grande fiume che collega tutti i Comuni del "Parco locale di interesse sovracomunale del Po" (Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo, **Pieve d'Olmì**, **San Daniele Po**, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo, Genivolta, Martignana di Po, Casalmaggiore), utilizzando come sedime la via alzaia e gli argini golenali, correndo da Ovest ad Est parallelamente al corso del fiume Po. Il progetto è integrato con quello dei percorsi a scala regionale e transnazionale itinerario 8 Eurovelo Mediterranean Route Cadice-Atene-Cipro e Rever Med e fa parte del più esteso "Percorso del Fiume Po" che tocca le province di Lodi, Pavia, Cremona e Mantova. Il Percorso,

4.8 Considerazioni finali territoriali

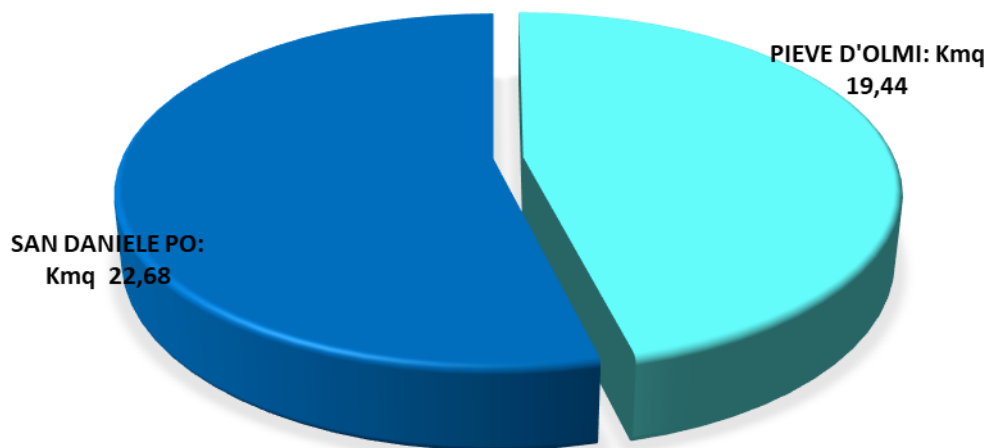
I Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po appartengono al medesimo ambito per quanto attiene: servizio idrico, piano di zona (il cui servizio è gestito dall'Azienda Sociale Cremonese) e Istituto Comprensivo.

Nella tabella riportiamo i dati di interesse generale relativi al territorio:

Tabella: dati generali.

Descrizione	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO	SOMMA
Popolazione 1.1.2023	1.252	1.280	2.532
Kmq	19,44	22,68	42,12
Densità abitativa per Kmq	64,40	56,44	60,11
codice ISTAT	019074	019089	
codice CATASTALE	G647	H815	
Prefisso	0372	0372	
CAP	26040	26046	

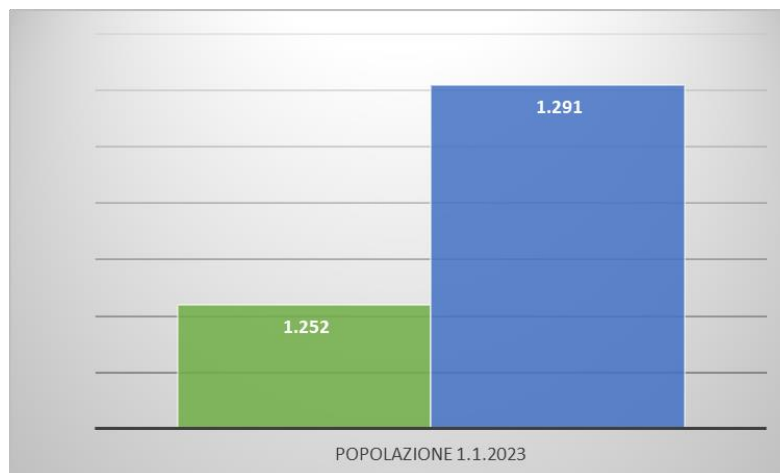
ESTENSIONE TERRITORIALE IN KMQ



5. POPOLAZIONE

5.1 Andamento della popolazione

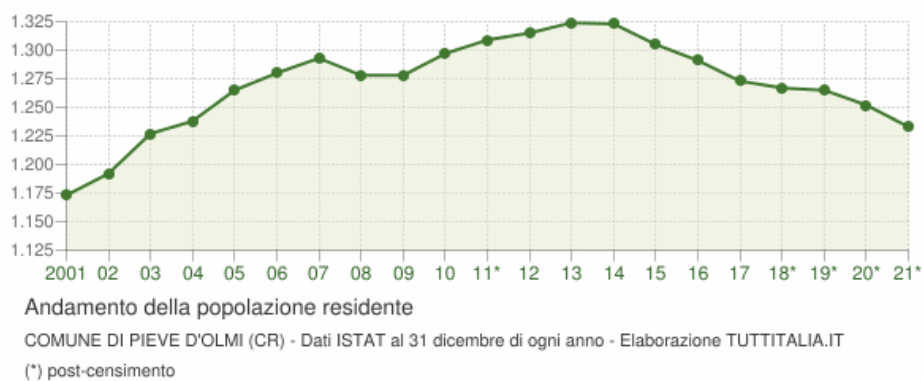
La struttura della popolazione dei due Comuni alla data del 31 dicembre 2022 è rappresentata nel grafico seguente:



L'andamento della popolazione dal 2001 al 2021, per i Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po, è riportato nei grafici di seguito riportati.

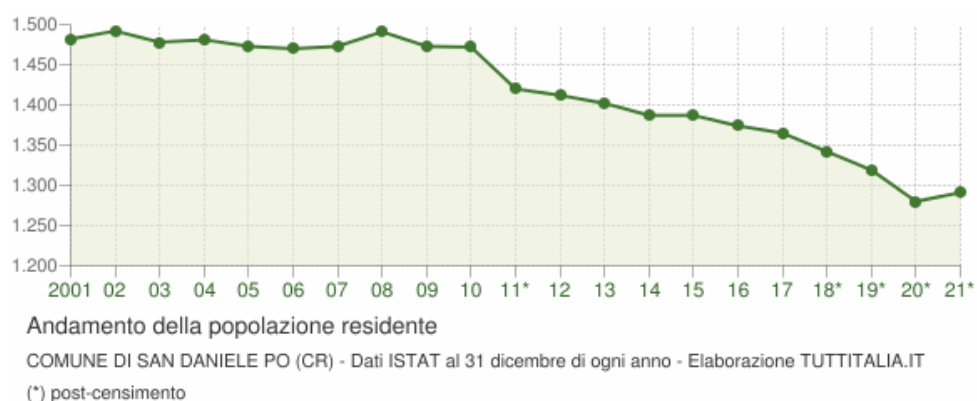
Per il Comune di Pieve d'Olmi:

Tabella: Andamento della popolazione dei Comuni dal 2001 al 2021⁸



Per il Comune di San Daniele Po:

Tabella: Andamento della popolazione dei Comuni dal 2001 al 2021

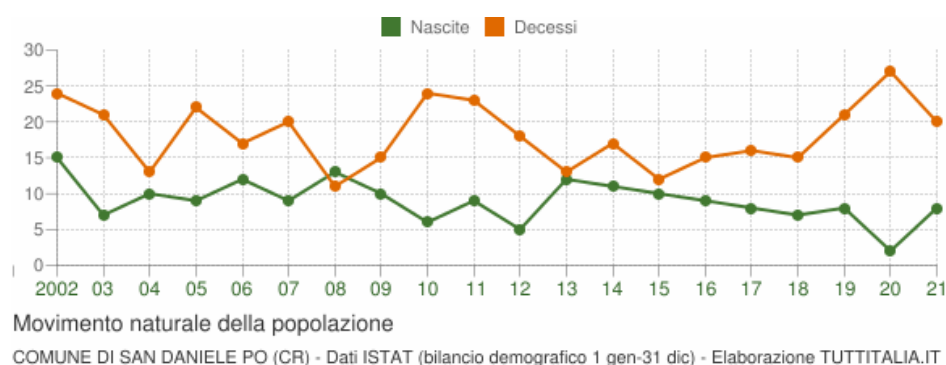
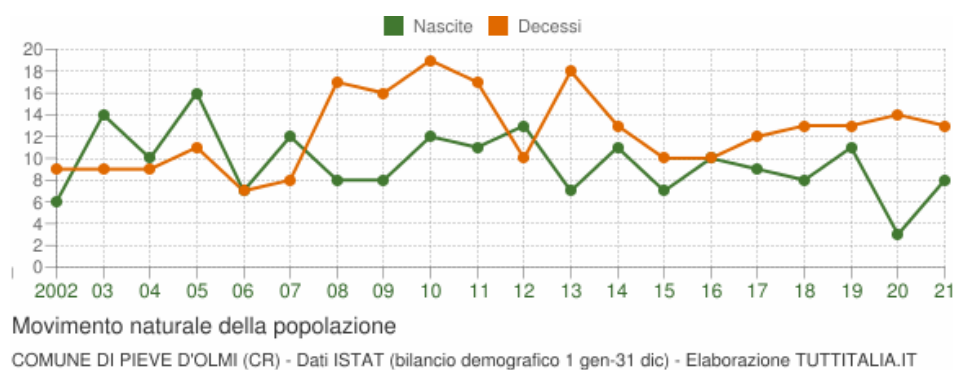


⁸ Tuttitalia

Il fattore popolazione è uno degli elementi portanti sul quale si fonda il progetto di fusione, soprattutto per le economie di spesa che potranno essere realizzate. Nel caso della fusione i risparmi di spesa derivano, soprattutto, dalla gestione amministrativa di un unico ente anziché di due enti. La spesa per il funzionamento della macchina amministrativa rappresenta un costo che comunque deve essere sostenuto e pertanto al diminuire della popolazione aumenta la spesa per abitante.

Ciò significa che al verificarsi della contrazione della popolazione le entrate derivanti dalla tassazione a carico dei cittadini è destinata, proporzionalmente e per una quota maggiore, a finanziare le spese generali di funzionamento. In un progetto di fusione si realizzano eliminazione di costi doppi e soprattutto la spesa dell'organizzazione amministrativa (Missione 1) viene ripartita su una popolazione maggiore riducendo in questo modo il prelievo delle entrate tributarie per finanziare le spese generali.

L'esame dell'andamento della popolazione (al 1.1.2022 su dati ISTAT) trae le giustificazioni dal bilancio fra nuovi nati rispetto ai decessi e dal movimento migratorio.



All'andamento delle nascite e dei decessi è necessario associare, per avere l'indicazione dell'andamento della popolazione generale, i flussi migratori al 31.12.2021⁹.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	Altri iscritti (*)	PER altri comuni	PER estero	Altri cancella. (*)		

⁹ Tuttitalia

Pieve d'Olmi	37	3	0	55	3	0	0	-18
San Daniele Po	46	5	0	31	3	1	+2	+16

La struttura della popolazione dei due Comuni, Pieve d'Olmi e San Daniele Po, per fasce di età è riportato nella tabella seguente:

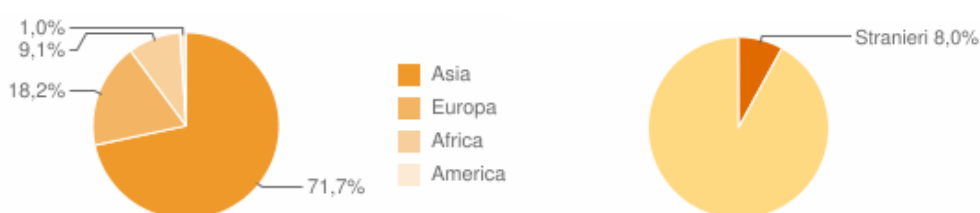
Fasce età	Pieve d'Olmi	San Daniele Po	Provincia Cremona	Regione Lombardia	Italia
da 0 a 14 anni	12,4%	10,3%	12,4%	13,1%	12,7%
da 15 a 64 anni	63,3%	58,5%	62,8%	63,7%	63,5%
oltre i 65 anni	24,3%	31,2%	24,8%	23,2%	23,8%
età media	46,3	50,8	46,6	45,6	45,6

L'esame della struttura della popolazione evidenzia per il Comune di Pieve d'Olmi un andamento tendenzialmente "in linea" al dato provinciale. Per quanto attiene il dato che emerge per San Daniele Po è rappresentato da una percentuale più elevata della popolazione ultrasessantacinquenne, rispetto sia al Comune di Pieve d'Olmi che al dato provinciale, regionale e nazionale. Le percentuali, per fasce di popolazione, individuano i parametri di valutazione per le politiche territoriali dei due Comuni, anche in considerazione dell'appartenenza di entrambi i Comuni agli stessi ambiti: sociale e scolastico.

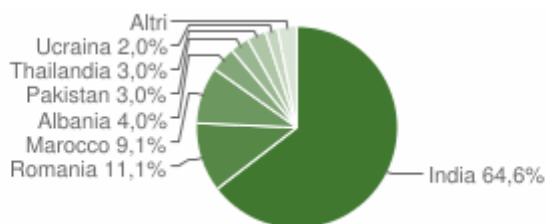
5.2 La popolazione straniera

Pieve d'Olmi¹⁰

Gli stranieri residenti a Pieve d'Olmi al 1° gennaio 2022 sono 99 e rappresentano l'8,0% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 64,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (11,1%).



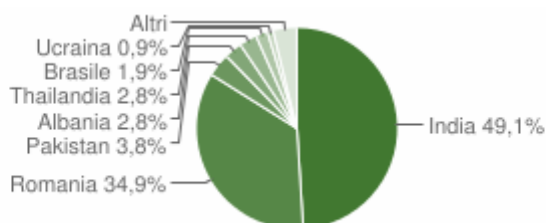
¹⁰ Tuttitalia.it

San Daniele Po

Gli stranieri residenti a San Daniele Po al 1° gennaio 2022 sono **106** e rappresentano l'8,2% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 49,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (34,9%).

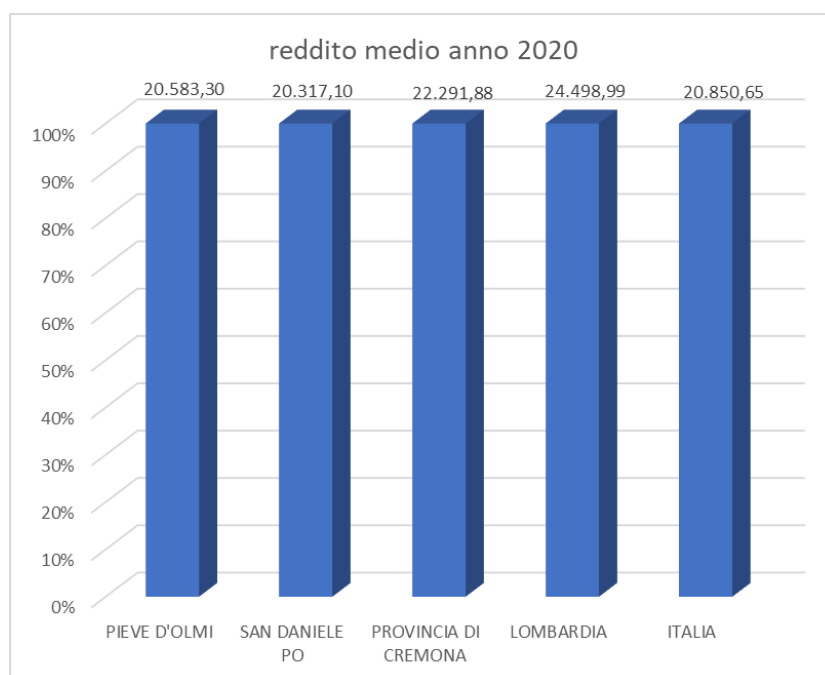


5.3 La popolazione “fiscale e tributaria”

Esaminando la situazione del reddito imponibile dichiarato, come risulta dal sito del Dipartimento delle Finanze – Statistiche, si può osservare la situazione della contribuzione fiscale della popolazione residente nei comuni oggetto di fusione confrontandola con il peso della provincia di Cremona, della Regione Lombardia e dell'Italia.

L'analisi viene effettuata con riferimento all'anno fiscale 2020.

Ente	Numero contribuenti	Contribuenti con Reddito imponibile	Reddito imponibile complessivo	Reddito Medio contribuente
PIEVE D'OLMI	903	873	17.969.220,00	20.583,30
SAN DANIELE PO	1026	992	20.154.564,00	20.317,10
PROVINCIA DI CREMONA	262.741	252.134	5.620.541.393,00	22.291,88
LOMBARDIA	7.273.630	6.928.011	169.729.274.245,00	24.498,99
ITALIA	41.525.982	39.097.800	815.214.668.955,00	20.850,65



5.4 Profilo socio-economico

L'analisi del tessuto produttivo del territorio dei Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po è sintetizzato nelle schede sotto riportate, che evidenziano come il territorio e, conseguentemente, le attività produttive sviluppatesi hanno generato "ricchezza".

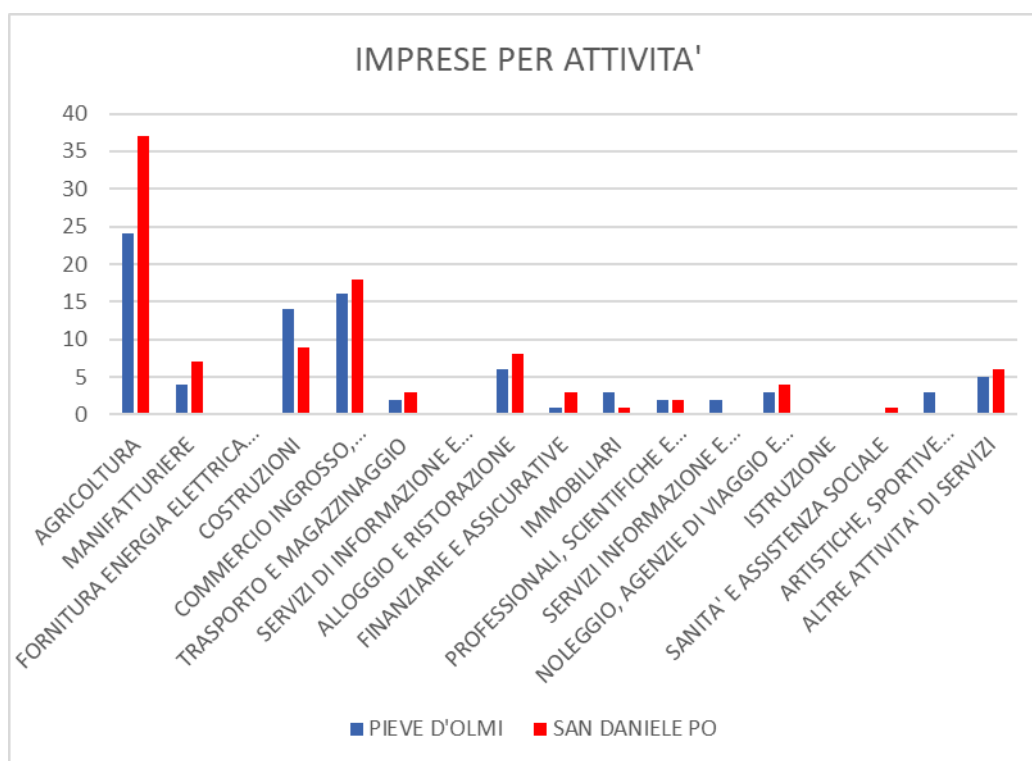
Significativamente le vocazioni economiche trovano sintesi nell'analisi pubblicata da ASR (annuario statistico regionale – anno 2020) in cui è possibile osservare la suddivisione del tessuto produttivo comunale per tipologia di attività.

Alcuni dati di sintesi:

Il peso delle attività agricole, considerando il totale del territorio oggetto di fusione (n. 61), è molto più elevato a San Daniele Po (61%) rispetto a Pieve d'Olmi (39%); mentre il peso delle attività di "costruzione", sempre per l'intero territorio in esame (n. 34), è esattamente il contrario, vale a dire il 61% a Pieve d'Olmi ed il 39% a San Daniele Po.

ATTIVITA' (Fonte: Infocamere)	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO	TOTALE
AGRICOLTURA	24	37	61
MANIFATTURIERE	4	7	11
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GAS E VAPORE			0
COSTRUZIONI	14	9	23
COMMERCIO INGROSSO, DETTAGLIO E RIPARAZIONE AUTO	16	18	34
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	2	3	5
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE			0
ALLOGGIO E RISTORAZIONE	6	8	14
FINANZIARIE E ASSICURATIVE	1	3	4
IMMOBILIARI	3	1	4
PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	2	2	4
SERVIZI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	2		
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO E SERVIZI SUPPORTO IMPRESE	3	4	7
ISTRUZIONE			0
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE		1	1
ARTISTICHE, SPORTIVE INTRATTENIMENTO	3		3
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI	5	6	11
TOTALE IMPRESE PRESENTI AL 31.12.2020	85	99	184

Il confronto fra territori, per tipologia di attività, si può ben osservare dal grafico sotto riportato:



Alla data dell'ultimo censimento dell'industria e servizi¹¹ risultavano attive nei territori dei due comuni le seguenti attività suddivise per tipologia, per numero di addetti.

In particolare, sono stati estrapolati i seguenti dati relativi ai territori oggetto di indagine:

a. Pieve d'Olmi

Addetti: 235 individui, pari al 20,09% del numero complessivo di abitanti del comune di Pieve d'Olmi.

Industrie:	5	Addetti:	22	Percentuale sul totale:	9,36%
Servizi:	21	Addetti:	55	Percentuale sul totale:	23,40%
Amministrazione:	11	Addetti:	76	Percentuale sul totale:	32,34%
Altro:	32	Addetti:	82	Percentuale sul totale:	34,89%

b. San Daniele Po

Addetti: 534 individui, pari al 36,11% del numero complessivo di abitanti del comune di San Daniele Po.

Industrie:	12	Addetti:	140	Percentuale sul totale:	26,22%
Servizi:	27	Addetti:	48	Percentuale sul totale:	8,99%
Amministrazione:	13	Addetti:	234	Percentuale sul totale:	43,82%
Altro:	34	Addetti:	112	Percentuale sul totale:	20,97%

6. SERVIZI E DOTAZIONI

6.1 I servizi socio - sanitari

Il territorio dei Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po ricade nell'ambito del distretto sanitario Cremonese.

Nel comune capoluogo, Cremona, si trova l'istituto ospedaliero più prossimo al territorio interessato alla fusione.

I comuni dell'area, compresi i Comuni interessati dal processo di fusione, per tutti i servizi socioassistenziali fanno riferimento all'Ambito Territoriale di Cremona ed entrambi aderiscono all'Azienda Sociale Cremonese che gestisce il piano di zona.

Nel territorio dei due comuni sono presenti i seguenti servizi socio-sanitari:

1. Medico di Base (di Famiglia)

Sono individuati nel sito dell'ATS Val Padana e si riferiscono ai medici di base presenti nel distretto di Cremona. La fusione non porterà a nessuna variazione del proprio Medico di base precedentemente individuato da ogni singolo cittadino.

2. Farmacie

Pieve d'Olmi, Via Aldo Quaini, 10

San Daniele Po, Via Guglielmo Marcono, 2

¹¹ In dettaglio.it

3. Servizi Socio-Sanitari del territorio:

Servizi Socio-Sanitari per anziani	Residenza sanitaria per anziani
Assistenza Domiciliare integrata	Comuni e Consorzio Casalasco Servizi Sociali
Centro Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS)	Prevenzione, cura e diagnosi delle malattie a trasmissione sessuale.
Commissione Medica Locale: Visite patenti	Accertamento della sussistenza dei requisiti fisici e psichici per il rilascio, la conferma di validità e la revisione della patente di guida e della patente nautica.
Consultorio Familiare	Équipe composta da assistente sociale, ginecologo, infermiera, ostetrica e psicologo.
Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione negli ambienti di vita	Pareri su concessioni edilizie civili e commerciali; pareri per inconvenienti igienici a seguito di esposti
Ispettorato Micologico	Vigila, controlla e certifica la commestibilità dei funghi
Laboratorio di Sanità Pubblica	Servizio del Dipartimento di Prevenzione Medico, che esegue analisi microbiologiche e tossicologiche di alimenti e bevande, acque (destinate al consumo umano, minerali, di piscina, di balneazione, superficiali e reflue), cosmetici, campioni ambientali e liquidi di dialisi, a fini preventivi di salvaguardia della salute della collettività.
Maternità anticipate	Rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro	Attività di vigilanza, controllo, informazione, formazione ed assistenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Protesi ed ausili e Medicina integrativa	Fornitura di ausili per incontinenti, stomizzati, protesi ed ausili per disabili, presidi per diabetici, prodotti per

	celiaci, ossigenoterapia, prescrizioni alimenti particolari, nutrizione enterale, attivazione registro ASL per farmaci particolari.
SerT	Assistenza per alcool-dipendenza, gioco d'azzardo patologico e dipendenze comportamentali, tossicodipendenza.
Sportello Unico per il Welfare	Punto di accesso e attivazione dei servizi sociosanitari e sociali, mette a disposizione le informazioni sulla rete dei servizi e delle strutture dedicate agli anziani o ai disabili di tutte le età.
Ufficio relazioni con il pubblico	Fornisce informazioni circa i servizi socio-sanitari del Distretto e raccoglie reclami, osservazioni e suggerimenti dei cittadini.

6.2 Sistema Scolastico

I Comuni di Pieve d'Olmi e di San Daniele Po fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Sospiro.

Sia nei Comuni di Pieve d'Olmi che nel Comune di San Daniele Po sono presenti le scuole dell'infanzia¹². A Pieve d'Olmi la scuola dell'infanzia è in via Bassa per Casalmaggiore; a San Daniele Po è in via XXV Aprile 8. Nel territorio del comprensivo sono presenti altre tre Scuole dell'Infanzia (nei comuni di Cicognolo, Pieve San Giacomo e Sospiro);

La scuola primaria è presente nel Comune di San Daniele Po, in via Faverzani, 11 sopra al Museo Paleoantropologico; nel territorio del comprensivo sono presenti altre 2 scuole primarie (nei comuni di Pieve San Giacomo e Sospiro);

Nei Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele non è presente alcun plesso per la scuola secondaria di primo grado. Nell'istituto comprensivo sono presenti n. 2 Scuole Secondarie di primo grado nei comuni di Pieve San Giacomo e Sospiro.

6.3 Ulteriori dotazioni e servizi

6.3.1 Servizio Rifiuti

Il Comune di Pieve d'Olmi ha affidato la gestione del servizio rifiuti alla società Casalasca Servizi

¹² Dal sito: icsospiro.it

Ambientali spa. Società direttamente partecipata anche dal comune di Pieve d'Olmi. Il Comune di San Daniele Po ha affidato il servizio rifiuti alla società Linea Gestioni Spa. Le modalità di raccolta è segnalata nel sito.

In entrambi i Comuni è presente la piazzola ecologica.

6.3.2 Sportelli bancari

ISTITUTO DI CREDITO	Indirizzo	Comune
Credit Agricole – Cari Parme e Piacenza	Via Roma 1	Pieve d'Olmi
Banco BPM	Via Faverzani 54	San Daniele Po

6.3.3 Biblioteche

Sia nel Comune di Pieve d'Olmi che nel Comune di San Daniele Po sono presenti le biblioteche comunali. La Biblioteca "Lidia Rossi" a Pieve d'Olmi e la Biblioteca "G. Tortini" a San Daniele Po.

6.3.4 Uffici postali:

Sono presenti gli uffici postali in entrambi i Comuni interessati al progetto di fusione. Lo sportello di Pieve d'Olmi è aperto tutti i giorni, mentre lo sportello di San Daniele Po è aperto il martedì, il giovedì ed il sabato.

■ Via Aldo Quaini, n. 80 – Pieve d'Olmi (CR)

■ Via Faverzani, n. 83 – San Daniele Po (CR)

6.3.5 Forze dell'ordine:

<i>Forze dell'ordine</i>	<i>Sedi</i>
Carabinieri	Stazione Carabinieri di San Daniele Po

La Stazione Carabinieri è competente per entrambi i territori comunali.

6.3.6 Centro per l'impiego

Il Centro per l'impiego del territorio è ubicato nel Comune di Cremona.

6.3.7 Agenzia delle Entrate

La Circoscrizione territoriale di riferimento è l'Ufficio Territoriale di Cremona.

L'Ufficio è situato in via Ponchielli, n. 2 - Cremona.

6.3.8 Uffici INPS

L'Agenzia Territoriale di riferimento è ubicata nel Comune di Cremona.

6.3.9 Istituzioni religiose¹³

La Diocesi di Cremona ha aggregato le parrocchie del territorio provinciale all'interno delle "Unità pastorali". Pieve d'Olmi e San Daniele Po fanno parte della Zona Pastorale 4.

1. **San Geminiano Vescovo**

Parrocchia - Piazza XXV Aprile, Pieve d'Olmi CR

2. **Parrocchia "San Daniele"** – Via Faverzani, 56 San Daniele Po CR

Nel territorio di San Daniele Po è presente anche la Chiesa di San Biagio Vescovo e Martire, in via Centro Isola 31.

Santo Patrono:

Pieve d'Olmi	San Geminiano – ultima domenica di Novembre
San Daniele Po	Sant'Omobono - 13 novembre

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI E TECNICI

7.1 Il Comune Unico

Le variabili che possono essere messe in valutazione attengono al nome del Comune, che dovrà essere individuato con una specifica scheda in sede di referendum, e all'istituzione del Municipio.

Per quanto attiene il Municipio sussiste la possibilità di istituire i relativi Municipi, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 267/2000, al fine di custodire e valorizzare l'identità e i tratti originari del territorio locale, di favorire e ampliare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa del Comune che nasce dalla fusione e di promuovere la collaborazione, il confronto e lo scambio tra le diverse comunità (articolo 1, comma 130 Legge n. 56/2014).

I Municipi sono quindi organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, dell'ambiente e del territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

Vengono approfonditi i seguenti aspetti: gli assetti di governo del nuovo ente, le sue articolazioni funzionali, i procedimenti decisionali, i modelli organizzativi e il quadro dei vantaggi economici/finanziari che potrebbero essere attivati a seguito del processo.

7.2 La composizione della rappresentanza istituzionale

La composizione del consiglio comunale è definita dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. In particolare il numero di consiglieri, attribuibili, sulla base della classe demografica del Comune è riportata nella seguente tabella:

¹³ Fonte: Diocesi di Cremona

Nelle regioni a statuto ordinario	Numero consiglieri
comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	10
comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti	12
comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	16
comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti	24
comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di	32
comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti	36
comuni con popolazione da 500.001 a un milione di abitanti	40
comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti	48

La nascita del Comune unico, derivante dalla fusione, determina la formazione di un consiglio comunale sulla base della classe demografica di appartenenza che, per il caso in esame, è quella fino a 3.000 abitanti.

Come si può osservare, nella tabella di seguito riportata, si prende atto di una consistente diminuzione della rappresentanza istituzionale derivante dalla nascita di un Comune unico in luogo dei due esistenti.

Ricordano inoltre che, ai fini organizzativi, compete al Sindaco l'attribuzione diretta di specifiche competenze gestionali, ad esempio quelle attribuite come ufficiale di governo o rappresentante la Comunità locale, prevista espressamente nell'art. 107, c. 5, del Tuel.

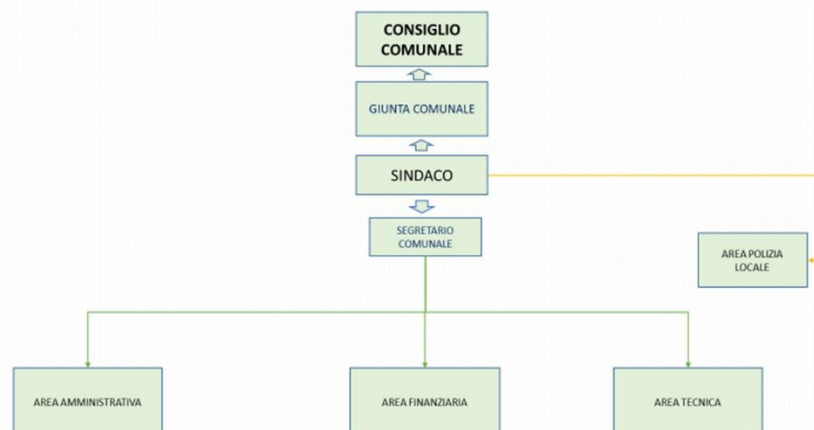
SITUAZIONE ATTUALE					DESCRIZIONI
Comune	Sindaco	n. Consiglieri Sindaco escluso	n. Assessori escluso Sindaco	n. Revisori dei conti	
<i>PIEVE D'OLMI</i>	1	10	2	1	Popolazione fino a 3.000 abitanti
<i>SAN DANIELE PO</i>	1	10	2	1	Popolazione fino a 3.000 abitanti
TOTALE	2	20	4	2	
SITUAZIONE POST FUSIONE					
COMUNE DOPO FUSIONE	1	10	2	1	Popolazione fino a 3.000 abitanti
DIFFERENZE	1	10	2	1	

L'organizzazione del Comune derivante da fusione non potrà non tener conto dell'organizzazione che i singoli Comuni si erano dati e delle disposizioni normative richiamate e che dovranno essere altresì riportate nello statuto del Comune fuso, in materia di decentramento

dei servizi e tutele per le popolazioni dei territori fusi. In particolare si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 116 e 117 della Legge Delrio.¹⁴

A fine di garantire il decentramento dei servizi alle comunità dei territori dei Comuni fusi e per ampliare l'offerta di servizi ai cittadini del nuovo Comune si evidenzia la proposta di struttura organizzativa del nuovo Comune che potrebbe essere, da un punto di vista politico, corrispondente alla previsione di istituire i Municipi con i relativi organi previsti dalle disposizioni della c.d. Legge Delrio.

Pur con l'obiettivo di creare, per quanto possibile e in un'ottica di economia di scala, uffici "unici" deve essere prevista una territorializzazione nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza mediante la creazione di sportelli polifunzionali (URP) nei territori dei 2 Comuni attori. Questo potenzierebbe l'ascolto delle esigenze specifiche del cittadino e garantirebbe l'immediata erogazione di procedimenti di primo livello. E' da evitare, per quanto possibile, sia la duplicazione che la frammentazione di un servizio, soprattutto per evitare il rischio di non riuscire a garantire la continuità del servizio in caso di assenza del personale. La specializzazione del personale è un ulteriore obiettivo realizzabile dedicando il personale esistente ad uffici unici con competenze non più frammentate. A ciò si aggiunga l'indubbia utilità degli sportelli polifunzionali che facendo da filtro all'utenza possono permettere agli altri uffici di focalizzarsi sulle proprie mansioni.



Con la riorganizzazione si possono prevedere funzioni innovative o sinora non attivate per carenza di personale e/o sua specializzazione (es. funzione in tema di contributi agli enti e alle imprese, oppure area polizia locale). Gli sportelli polifunzionali (URP) pensati nei presidi territoriali (municipi) sono ipotizzati come strutture snelle, orientate all'attività di contatto con il pubblico, con un'accessibilità ampia e costituite da personale in grado di rilasciare informazioni ed erogare servizi in modo polivalente; l'interscambiabilità del personale – da costruire con percorsi formativi ed affiancamenti ad hoc – deve essere garantita per mantenere la continuità

¹⁴ 116. In caso di fusione di uno o più Comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il Comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo Comune e le Comunità che appartenevano ai Comuni oggetto della fusione.

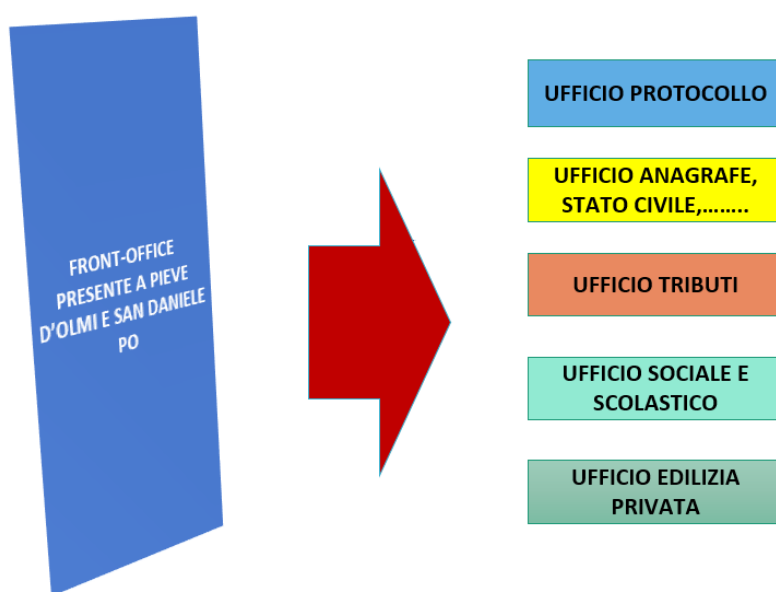
117. L'articolo 15, comma 2, del testo unico è sostituito dal seguente:

«2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito. Lo statuto del nuovo Comune dovrà prevedere che alle Comunità dei Comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».

del servizio. L' URP sarà coordinato da un unico responsabile per quanto concerne la sua organizzazione e il rapporto con l'utenza; la dipendenza dell' URP dai restanti uffici (ai quali restano in capo le responsabilità del procedimento) è di tipo funzionale, nel senso che l' URP si rapporta ai secondi per tutte le questioni inerenti il contenuto dei procedimenti gestiti.

In particolare, potranno essere previsti la costituzione di uffici di front office (sportelli per i cittadini) presente in tutti i territori dei Comuni che si fonderanno. Allo stesso modo, al fine di ottimizzare le risorse, potranno essere previsti uffici di back office volti anche a contenere la spesa in materia di servizi e strutture informatiche, oltre ad una gestione economica del materiale di consumo che negli anni a venire potrà portare ad ulteriori economie di scala.

Gli uffici di front office sono rappresentati dallo sportello presente presso ogni municipio ed in grado di fornire le seguenti indicazioni:



7.3 La dotazione organica

L'esame della dotazione organica viene svolto utilizzando quanto rappresentato nella deliberazione del fabbisogno del personale 2023-2025.

- Pieve D'Olmi

Cat. prof.	Profilo professionale	n. posti	di cui coperti	di cui vacanti
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO/FINANZIARIO	1	0	1
D1-D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO/AMMINISTRATIVO	1	1	0
	TOTALE CAT. D	2	1	1
C1-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO	1	1	0
C1-C1	GEOMETRA/TECNICO	1	1	0
	TOTALE CAT. C	2	2	0
B1	CANTONIERE - AUTISTA	1	1	0
B3-B3	CANTONIERE - AUTISTA	1	1	0
B3-B5	CANTONIERE - AUTISTA	1	0	1
	TOTALE CAT. B	3	2	1
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	7	5	2

Si precisa che la categoria C, Geometra – tecnico, è un rapporto di lavoro 18/36.

Il posto coperto all'ufficio tecnico, ctg. B1, è in costanza di un rapporto, a termine, con agenzia interinale.

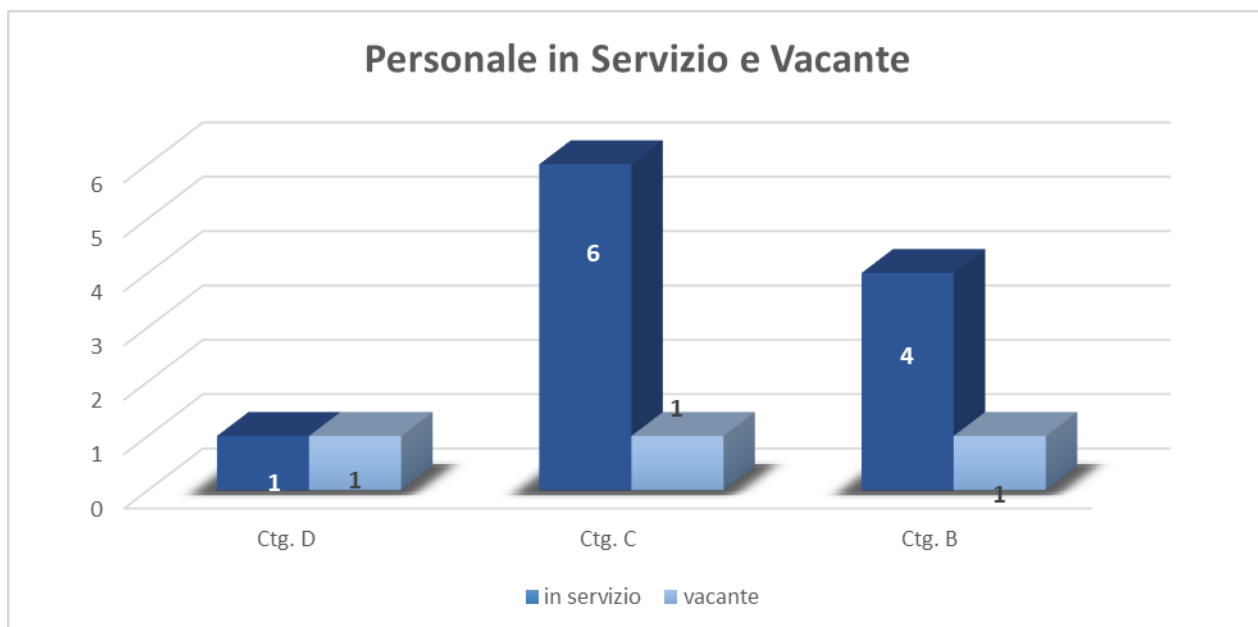
- San Daniele Po

Cat. prof.	Profilo professionale	n. posti	di cui coperti	di cui vacanti
C1-C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO	1	0	1
C1-C3	GEOMETRA	1	1	0
C1-C5	AG. POLIZIA MUNICIPALE	1	1	0
C1-C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
C1-C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1	1	0
	TOTALE CAT. C	5	4	1
B3-B4	CANTONIERE - AUTISTA	1	1	0
B3-B3	CANTONIERE - AUTISTA	1	1	0
	TOTALE CAT. B	2	2	0
	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	7	6	1

La suddivisione del personale in servizio e vacante, per categoria e per provenienza, è così rappresentata:

Personale	Pieve d'Olmi			San Daniele Po			Totale	in Servizio	Vacante
Categoria Giuridica	dotazione organica	in servizio	vacante	dotazione organica	in servizio	vacante			
D	2	1	1	-	-	-	2	1	1
C	2	2	-	5	4	1	7	6	1
B	3	2	1	2	2	-	5	4	1
Totale	7	5	2	7	6	1	14	11	3

Sia nel comune di Pieve d'Olmi (ctg. D), che nel comune di San Daniele Po (ctg. C) sono vacanti i posti di istruttore amministrativo-finanziario.



Alle informazioni riportate nella tabella è altresì importante evidenziare che i Comuni oggetto di studio non hanno un Segretario comunale di ruolo, hanno due diversi organi di revisione. il nucleo di valutazione è assegnato al segretario comunale nel Comune di Pieve d'Olmì mentre per San Daniele Po è previsto l'affidamento di supporto esterno per la performance e nucleo di valutazione.

La fusione, in considerazione che il Comune diventa comune Unico, potrà procedere alla riorganizzazione complessiva della struttura organizzativa dell'ente fuso potendo procedere a coprire i posti vacanti anche avvalendosi delle deroghe consentite, per i primi cinque anni, ai Comuni interessati dalla fusione, consentendo, ad un miglioramento organizzativo e di spesa del personale, di fornire risposte ai cittadini e imprese con maggiore celerità e disponibilità per far fronte ai servizi che con la fusione potranno essere sviluppati.

L'articolo 2-bis, del richiamato decreto n. 50/2017, prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non si applichino, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni mediante contratti a tempo determinato, fermi restando sia il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione (e non più, come attualmente previsto, della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno) che il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente.

7.4 Il fondo produttività

La Legge Delrio, al comma 123, ha previsto che le risorse destinate, nell'anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, dei Comuni oggetto di fusione, confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo Comune, in un unico fondo del nuovo Comune ed avente la medesima destinazione.

Il fondo del Comune derivante dalla fusione sarà pari alla somma delle quote di pertinenza dei singoli Comuni e non dovrà comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio. (delibera 60/2017 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Sardegna).

Descrizione risorse	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO	Comune Fuso
<i>Risorse stabili soggette al limite</i>	22.607,06	17.720,48	40.327,54
<i>Risorse stabili non soggette al limite</i>	1.032,46		1.032,46
<i>Risorse variabili soggette al limite</i>	1.597,00	2.439,10	4.036,10
<i>Risorse variabili non soggette al limite</i>	754,50		754,50
<i>Decurtazioni</i>			-
TOTALE	25.991,02	20.159,58	46.150,60

7.5 Orari apertura uffici

Nella organizzazione del Comune fuso si dovrà garantire un adeguato servizio a favore dei cittadini mediante apertura al pubblico degli uffici. Dovranno essere individuati i servizi e le funzioni che potranno essere concentrate in un medesimo ufficio, in quanto la loro attività non prevede il contatto con il pubblico, e i servizi che prevedono uno sportello a favore dei cittadini. In questo modo si potranno organizzare gli uffici, individuare i responsabili di procedimento e di posizione organizzativa, previa stesura di apposito regolamento.

Una proposta organizzativa di apertura uffici, per municipio, giorno e orario viene evidenziata nella tabella successiva:

mattina e pomeriggio a giorni alterni nelle due sedi	Ufficio	Paese	lun	mar	mer	gio	ven	sab
Lun-Ven	Front Office: anagrafe, stato civile, protocollo	Pieve d'Olmi	09-12	13:30-16	09-12	13:30-16	09-12	
mattina 09:00-12:00		San Daniele	13:30-16	09-12		09-12	13:30-16	09-12
pomer. 13:30-16:00	Ufficio Tecnico	Pieve d'Olmi	09-11		09-11		09-11	
Sabato 09:00-12:00		San Daniele		09-11		09-11		09-11
	Ufficio Tributi	Pieve d'Olmi	09-11		09-11			
		San Daniele		09-11		09-11		

7.6 Programmi informatici

L'aspetto della struttura del software e dell'hardware rappresenta, unitamente al "livello" di connessione, un elemento assolutamente importante poiché le sedi territoriali del Comune fuso devono essere in grado di avere un sistema informatico collegato al server centrale o alla "nuvola" che possa fornire tutte le risposte, anche in termine di stampa dei certificati o di gestione delle posizioni contributive dei singoli cittadini. **È fuor di dubbio che con la fusione si avrà un'unica unità centrale e un unico contratto di manutenzione e assistenza anziché DUE.**

Successivamente all'esito referendario, se positivo, si dovrà procedere alla scelta dei software che le amministrazioni riterranno mantenere al fine di garantire l'operatività del nuovo ente a partire dal 1/1 e contestualmente procedere alla comunicazione della cessazione del contratto di assistenza per i programmi che si riterrà di cessare al 31/12.

Per quanto attiene la scelta dei programmi si evidenzia che sia il Comune di Pieve d'Olmi che il Comune di San Daniele Po utilizzano i medesimi programmi gestionali.

7.7 Beni mobili e immobili

In questa sezione si richiamano gli inventari dei beni mobili e immobili dei 2 Comuni che evidenziano il patrimonio dell'ente. Su tali beni, in caso di fusione, dovranno essere messe in atto tutti gli atti per il trasferimento del patrimonio nel Comune fuso. In particolare, per gli immobili ed i beni mobili registrati (autovetture, autocarri, motocicli, imbarcazioni) dovranno essere valutate tutte le operazioni di trascrizione nei registri (es. conservatoria) del nuovo intestatario. Si richiama, relativamente al trasferimento dei beni al nuovo comune, l'articolo 1, comma 128: "L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali".

DESCRIZIONE	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO
IMMOBILIZZAZIONI	31-dic-21	31-dic-21
Immobilizzazioni immateriali		
<i>Beni demaniali</i>	2.805.001,22	3.330.571,48
Terreni		
Fabbricati	74.628,20	213.208,03
Infrastrutture	2.517.110,69	3.117.363,45
altri beni demaniali	213.262,33	
<i>Altre immobilizzazioni materiali</i>	2.197.697,39	2.992.628,07
Terreni	405.026,40	40.695,01
Fabbricati	1.684.843,51	2.929.647,91
Impianti e macchinari		
Attrezzature industriali e commerciali	7.595,88	8.721,92
Mezzi di trasporto	85.790,40	6.988,16
Macchine per ufficio e hardware	1.861,24	
Mobili e arredi	7.089,06	6.575,07
Infrastrutture		
Altri beni materiali	5.490,90	
<i>Immobilizzazioni in corso ed acconti</i>	112.985,65	
Immobilizzazioni Materiali	5.115.684,26	6.323.199,55
Partecipazioni in imprese controllate		
Partecipazioni in imprese partecipate	117.482,00	121.738,76
Partecipazioni in altre amministr. Pubbliche		
Immobilizzazioni Finanziarie	117.482,00	121.738,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.233.166,26	6.444.938,31

La tabella presente è da leggere con la situazione finanziaria corrispondente all'indebitamento dell'ente. In particolare con riferimento al debito residuo per finanziamenti, a vario titolo e da istituti diversi, ottenuti dall'Ente.

In particolare, nella sezione passività della situazione patrimoniale semplificata, allegata al rendiconto della gestione 2021, si può osservare che, i Debiti da finanziamento sono così suddivisi:

DESCRIZIONE	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO
DEBITI DA FINANZIAMENTO	519.705,31	2.250.967,71
Prestiti Obbligazionari		-
verso altre amministrazioni pubbliche		18.167,36
verso banche e tesoriere		-
verso altri finanziatori	519.705,31	2.232.800,35

L'analisi potrà essere ulteriormente sviluppata, anche per una risposta finanziaria (in considerazione della situazione dichiarata dal Comune di San Daniele Po) ai debiti di

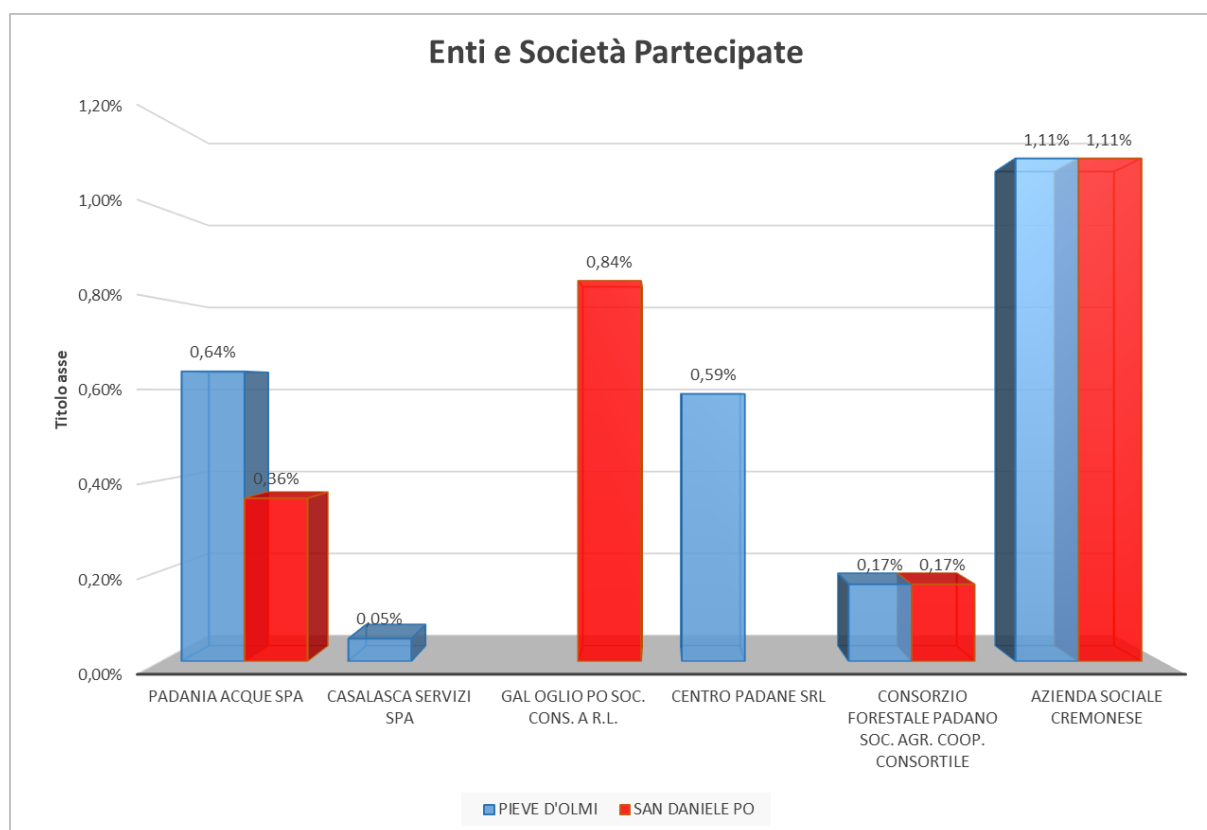
finanziamento, individuando il patrimonio c.d. “disponibile” che, previa valutazione e modifica del piano delle alienazioni, potrà essere alienato al fine di ridurre la consistenza debitoria.

7.8 Partecipazioni

Nel paragrafo precedente si fa riferimento ai beni immateriali ed ai beni materiali suddivisi in beni mobili ed immobili. Nel prospetto sono riportati anche i valori delle partecipazioni detenute dai due Comuni.

Gli enti locali nell’inventario e nello stato patrimoniale riportano altresì le partecipazioni finanziarie detenute nelle Società di capitali, nei Consorzi o Aziende Speciali ed in eventuali Fondazioni o Associazioni. Nel processo di fusione diventa importante conoscere il peso delle partecipazioni per il ruolo che il comune potrà esercitare in seno all’assemblea e per gli impegni, anche finanziari che dovrà assumere. Nel processo di fusione sarà necessario comunicare alla governance delle partecipate l’avvenuta fusione dell’ente al fine di trasferire le azioni o le quote all’ente incorporante.

SOCIETA' PARTECIPATE	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO	COMUNE FUSO
PADANIA ACQUE SPA	0,64%	0,36%	1,00%
CASALASCA SERVIZI SPA	0,05%		0,05%
GAL OGlio PO SOC. CONS. A R.L.		0,84%	0,84%
CENTRO PADANE SRL	0,59%		0,59%
CONSORZIO FORESTALE PADANO soc. agr. Coop. Consortile	0,17%	0,17%	0,34%
AZIENDA SOCIALE CREMONESE	1,11%	1,11%	2,22%



In merito alle società partecipate si segnala che il Comune di Pieve d’Olmi, per effetto della partecipazione in Casalasca Servizi Spa, partecipa indirettamente alle seguenti società:

- GAL Oglio Po società consortile a r.l., 1,09%;
- GAL Terre del Po, società consortile a r.l., 2,11%.

8. ASPETTI FINANZIARI

In vista di una fusione dei due Comuni un altro interessante ambito di indagine è quello economico-finanziario, attraverso una analisi dei dati contabili e del loro andamento in un periodo di riferimento, elaborato utilizzando i rendiconti finanziari dell'esercizio 2021.

Attraverso una somma lineare dei bilanci (senza quindi tener conto di eventuali maggiori o minori oneri) si possono determinare le entità finanziarie che saranno aggregate in un unico ente e calcolare una serie di indicatori in percentuale o in valore assoluto che permettono, pur con la dovuta prudenza, un ulteriore confronto.

Il progetto di fusione oggetto del presente lavoro è aggiornato con i dati finanziari relativi al rendiconto della gestione 2021.

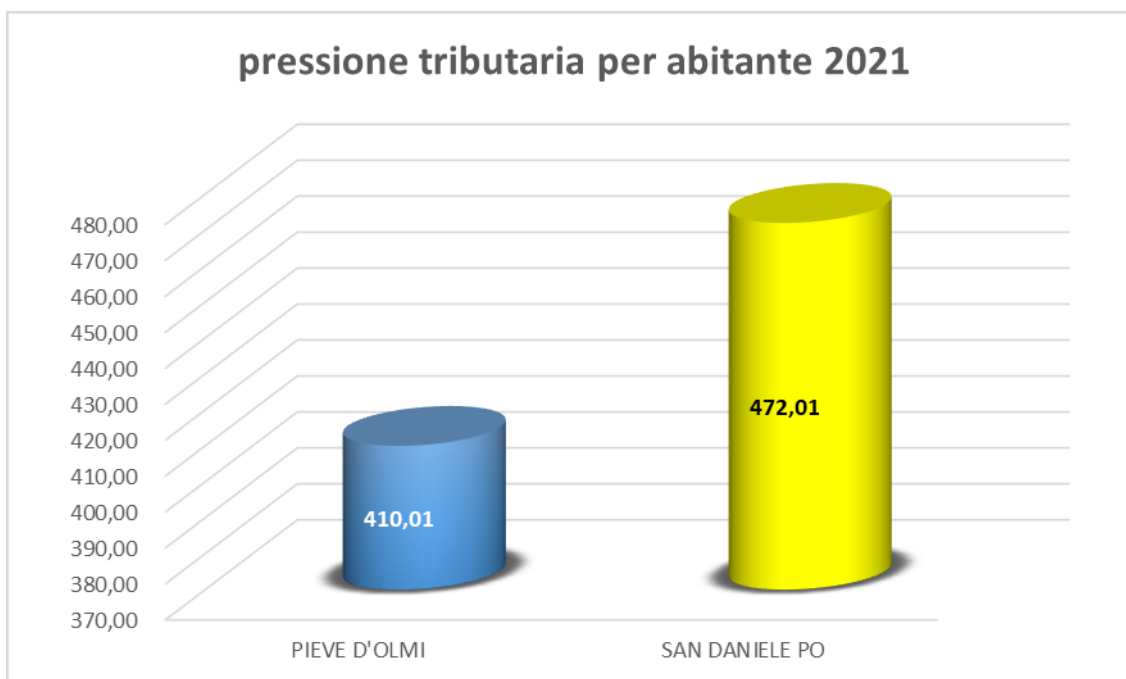
8.1 Entrate Tributarie

Viene riportata la situazione delle entrate tributarie relative al rendiconto 2021.

Le entrate tributarie desumibili dai rendiconti della gestione 2021 approvati dai Consigli Comunali dei rispettivi enti, cconsiderando il numero di abitanti, determina la pressione tributaria per abitante di ogni Comune, relativamente alle annualità 2021:

ENTRATE	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO
<i>Imposte, tasse e proventi assimilati rendiconto 2021</i>	505.536,81	609.364,71
<i>pressione tributaria per abitante 2021</i>	410,01	472,01
<i>ABITANTI AL 31 dicembre 2021</i>	1.233	1.291

Questi valori possono essere evidenziati, con una maggiore caratterizzazione, nell'esposizione grafica di seguito riportata:



8.2 Aliquote Tributi

Di seguito viene esposta la situazione delle aliquote riferite all'IMU ed all'Addizionale comunale IRPEF al fine di prendere visione della consistenza delle aliquote per ogni Comune e della differente politica tributaria da ogni singolo ente applicata. E' opportuno ricordare che la Fusione porta alla costituzione di un Comune unico e pertanto le aliquote dovranno essere uniformate.

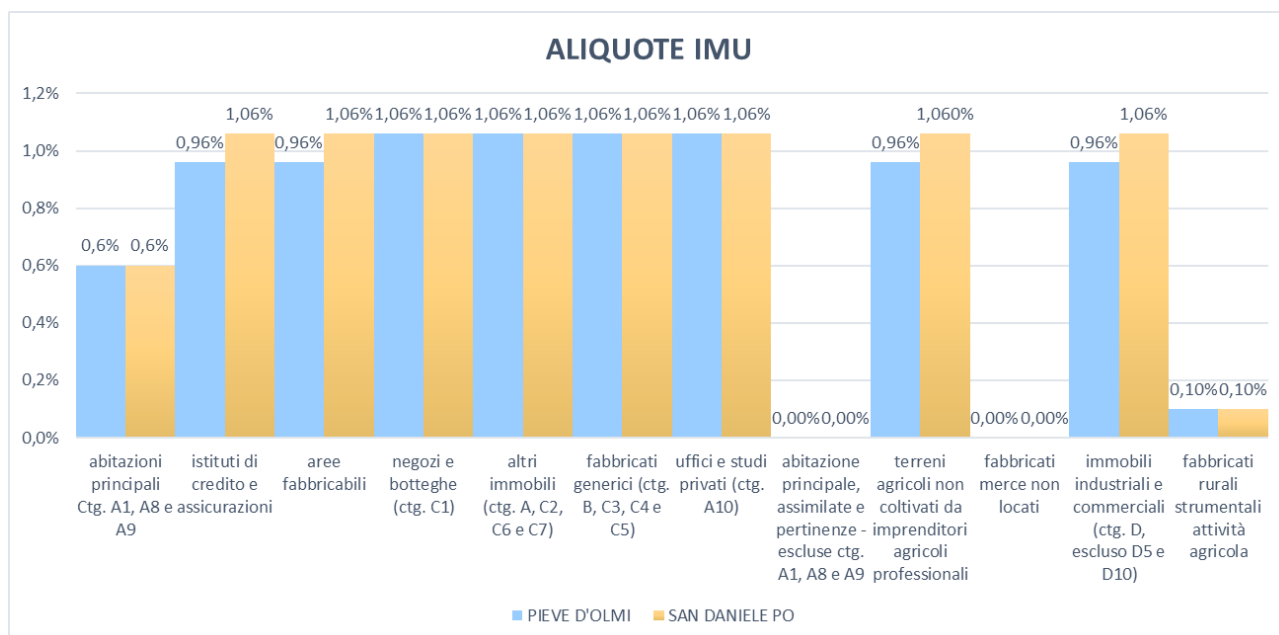
Si rammenta, inoltre, quanto disposto dall'articolo 22 del D.L. n. 50/2017, che consente ai comuni risultanti da fusione di mantenere tributi e tariffe differenziati, per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune.

Relativamente al presente studio si ritiene di riportare:

- Per Pieve d'Olmi le aliquote tributarie approvate per l'esercizio 2022;
- Per San Daniele Po si riportano le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale (n. 37 del 18/11/2022), a seguito della procedura di "dissesto finanziario – ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000), a valere per l'esercizio 2023.

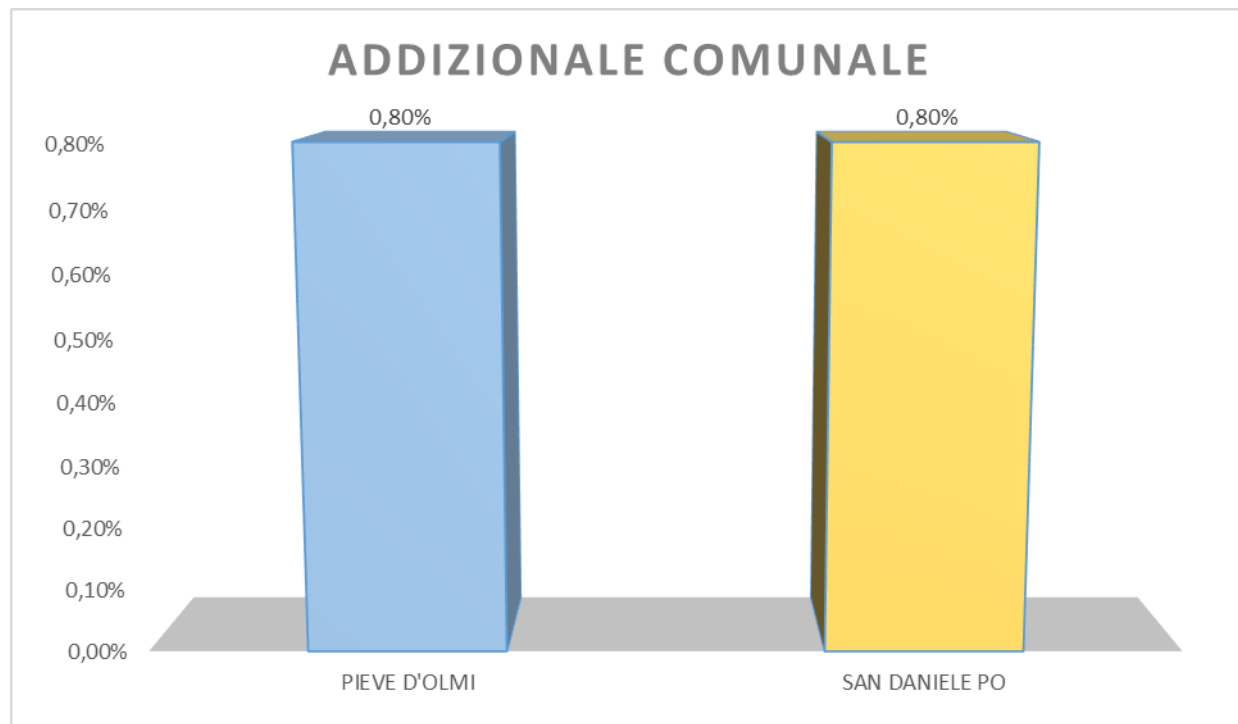
Aliquote IMU

ALIQUOTE IMU ANNO 2022	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO
abitazioni principali Ctg. A1, A8 e A9	0,6%	0,6%
istituti di credito e assicurazioni	0,96%	1,06%
aree fabbricabili	0,96%	1,06%
negozi e botteghe (ctg. C1)	1,06%	1,06%
altri immobili (ctg. A, C2, C6 e C7)	1,06%	1,06%
fabbricati generici (ctg. B, C3, C4 e C5)	1,06%	1,06%
uffici e studi privati (ctg. A10)	1,06%	1,06%
abitazione principale, assimilate e pertinenze - escluse ctg. A1, A8 e A9	esente	esente
terreni agricoli non coltivati da imprenditori agricoli professionali	0,96%	1,060%
fabbricati merce non locati	esenti	esenti
immobili industriali e commerciali (ctg. D, escluso D5 e D10)	0,96%	1,06%
fabbricati rurali strumentali attività agricola	0,10%	0,10%
Detrazione	€ 200,00	€ 200,00



Aliquote Addizionale Irpef

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	ALIQUOTE	ESENZIONE FINO A
<i>PIEVE D'OLMI</i>	0,80%	-
<i>SAN DANIELE PO</i>	0,80%	-



8.3 Spese Correnti

L'esame delle spese correnti dei due comuni evidenzia la politica seguita dai Comuni nell'ambito delle singole funzioni. La valutazione delle stesse, nel presupposto del bilancio complessivo del comune nuovo porterà a valutazione di assoluta importanza per più ordini di motivi:

- ✓ La scelta delle linee programmatiche e quindi del DUP che dovrà essere definito;
- ✓ La revisione di tutte le convenzioni e di tutti i contratti potendo in questo modo evidenziare in modo determinante le aree di economie di spesa;
- ✓ Il subentro del Comune "fuso" nei rapporti giuridici dei Comuni. Sarà fondamentale comunicare a tutti i fornitori che, in considerazione che la legge regionale fisserà la nascita del nuovo Comune a far data dal primo gennaio successivo all'approvazione della fusione, la fatturazione (elettronica) ed i pagamenti dovranno essere fatti nei confronti del nuovo Comune.
- ✓ La valutazione del raggiungimento dell'obiettivo, in capo al Comune di San Daniele, di ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

L'analisi della spesa corrente sulla base del peso percentuale della stessa per singola Missione, evidenzia lo scostamento di spesa fra i due Comuni. Tale scostamento è l'espressione delle linee amministrative volute dalle singole amministrazioni comunali.

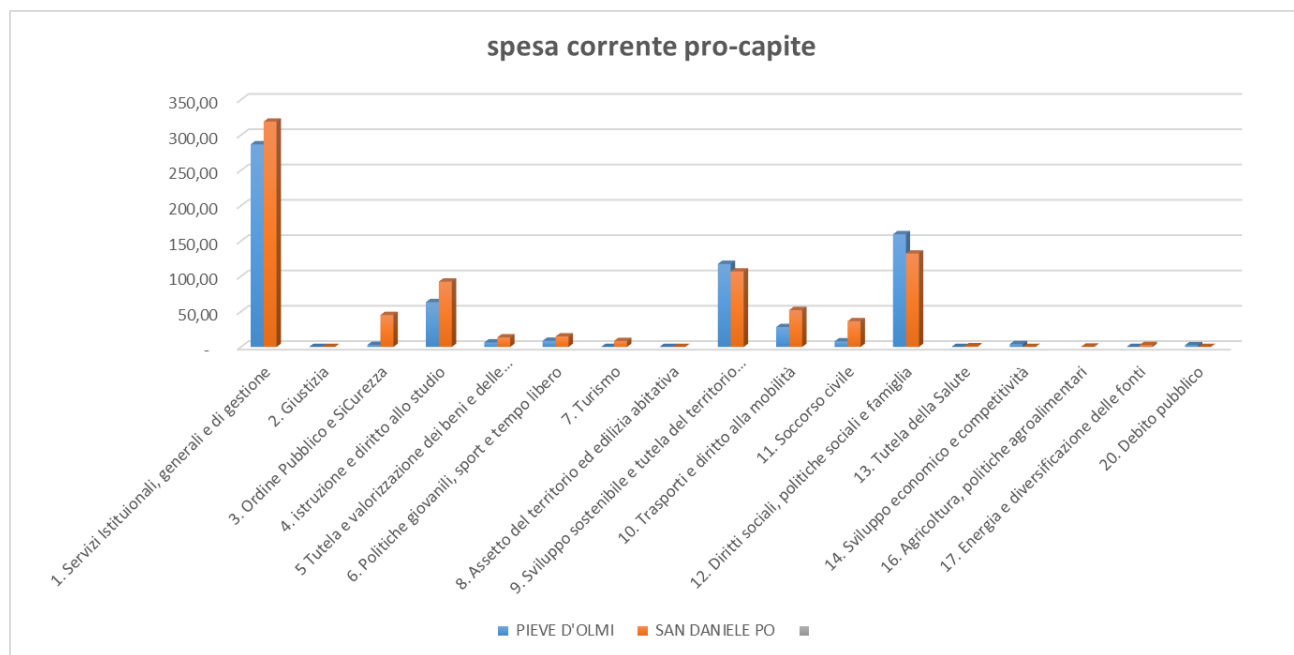
MISSIONI ESERCIZIO 2021	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO
1. Servizi Istituzionali, generali e di gestione	353.762,07	411.904,17
SPESE PER ABITANTE	286,91	319,06
2. Giustizia	-	-
SPESE PER ABITANTE	-	-
3. Ordine Pubblico e Sicurezza	3.575,00	58.335,43
SPESE PER ABITANTE	2,90	45,19
4. Istruzione e diritto allo studio	78.214,75	119.497,97
SPESE PER ABITANTE	63,43	92,56
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7.805,33	17.422,47
SPESE PER ABITANTE	6,33	13,50
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.748,80	19.262,80
SPESE PER ABITANTE	8,72	14,92
7. Turismo	-	10.900,00
SPESE PER ABITANTE	-	8,44
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-
SPESE PER ABITANTE	-	-
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	145.006,09	137.992,37
SPESE PER ABITANTE	117,60	106,89
10. Trasporti e diritto alla mobilità	34.799,62	67.454,43
SPESE PER ABITANTE	28,22	52,25
11. Soccorso civile	9.700,00	47.121,87
SPESE PER ABITANTE	7,87	36,50
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	196.844,45	170.804,06
SPESE PER ABITANTE	159,65	132,30
13. Tutela della salute	-	1.297,43
SPESE PER ABITANTE	-	1,00
14. Sviluppo economico e competitività	5.000,00	-
SPESE PER ABITANTE	4,06	-
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e	-	500,00
SPESE PER ABITANTE	-	0,39
17. Energia e diversificazione delle fonti	-	3.474,00
SPESE PER ABITANTE	-	2,69
50. Debito Pubblico	3.052,50	-
SPESE PER ABITANTE	2,48	-
TOTALE	848.508,61	1.065.967,00
ABITANTI	1.233	1.291
SPESE CORRENTI PER ABITANTE	688,17	825,69

L'analisi delle spese correnti, in particolare della Missione 1, dove sono riportate le spese relative al funzionamento della struttura amministrativa dei Comuni, evidenzia che la spesa del Comune di Pieve d'Olmi è inferiore alla spesa del Comune di San Daniele Po. In ogni caso entrambi i Comuni rientrano entro il limite di spesa pro capite per i Comuni appartenenti alla stessa fascia da Pieve d'Olmi e San Daniele Po (spesa pro capite 2021, comuni in fascia 1001 – 5000 abitanti euro 892/abitante).

E' evidente che in caso di fusione, come si avrà modo di evidenziare nel capitolo dedicato ai risparmi, verrà generata nella Missione 1 una evidente riduzione della spesa in capo al Comune fuso.

MISSIONI	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO
1. Servizi Istituzionali, generali e di gestione	286,91	319,06
2. Giustizia	-	-
3. Ordine Pubblico e SiCurezza	2,90	45,19
4. istruzione e diritto allo studio	63,43	92,56
5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6,33	13,50
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	8,72	14,92
7. Turismo	-	8,44
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	-	-
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	117,60	106,89
10. Trasporti e diritto alla mobilità	28,22	52,25
11. Soccorso civile	7,87	36,50
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	159,65	132,30
13. Tutela della Salute	-	1,00
14. Sviluppo economico e competitività	4,06	-
16. Agricoltura, politiche agroalimentari		0,39
17. Energia e diversificazione delle fonti	-	2,69
20. Debito pubblico	2,48	-
TOTALE	688,17	825,69

La visualizzazione grafica delle spese correnti 2021 evidenzia il “peso” di ogni funzione nel singolo Comune consentendo altresì il confronto fra Comuni.



Interessante è l'analisi della spesa corrente in termini di macroaggregati.

descrizione	Pieve d'Olmi	San Daniele Po
redditi da lavoro dipendente	175.483,69	263.439,05
imposte e tasse a carico dell'ente	14.821,72	21.097,43
acquisto di beni e servizi	442.418,87	451.281,65
trasferimenti correnti	183.341,15	219.518,91
interessi passivi	6.456,58	68.272,33
rimborsi e poste correttive delle entrate	-	1.419,05
altre spese correnti	25.986,60	40.938,58
Totale	848.508,61	1.065.967,00

Nonché il titolo IV relativo al rimborso quote capitali dei mutui e finanziamenti contratti:

descrizione	Pieve d'Olmi	San Daniele Po
rimborso quota capitale mutui e finanziamenti	70.777,21	129.225,17

8.4 Indebitamento

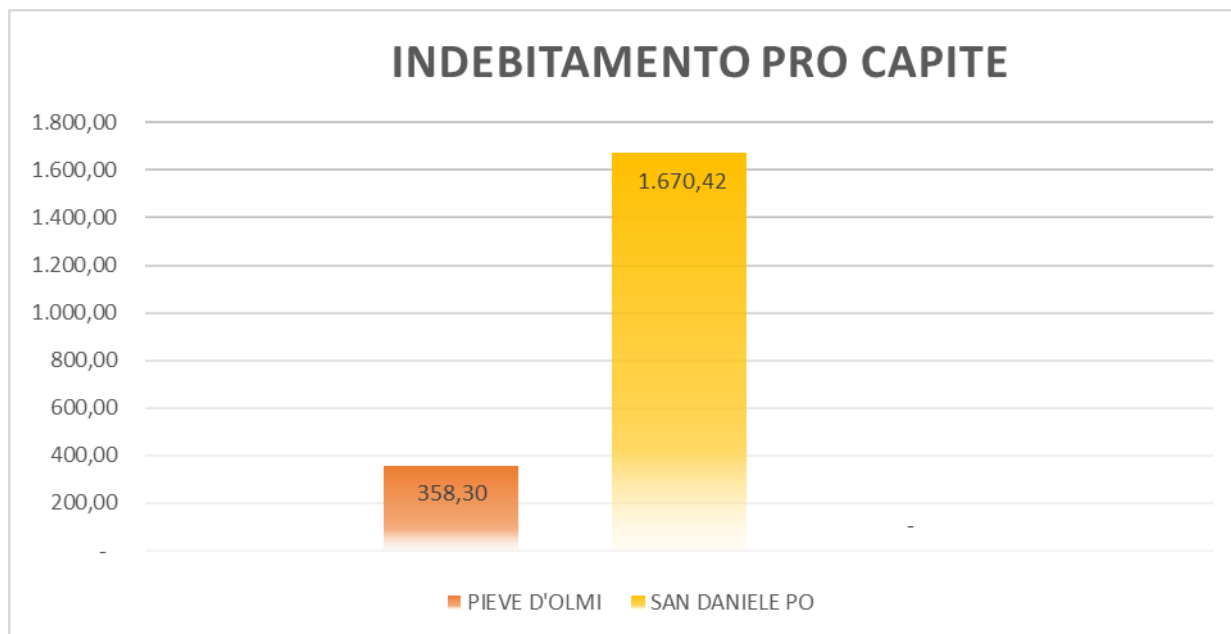
Per quanto concerne il limite di indebitamento si richiama quanto previsto dall'articolo 1, comma 119 della Legge n. 56/2014. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.

Per quanto attiene il Comune di San Daniele Po, avendo attivato le procedure di cui all'art. 244 del TUEL allo stesso ente, in materia di indebitamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 249 del D.Lgs. n. 267/2000: *“Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”*.

Dall'esame dei dati, nonché dalla situazione richiamata per il Comune di San Daniele Po, si evidenzia in ogni caso la possibilità, per il nuovo ente di ricorrere al credito attraverso l'indebitamento.

INDEBITAMENTO al 31 dicembre 2022							
Comune	DEBITI FINANZIAMENTO DA STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2022	ABITANTI AL 31.12.2022	DEBITO PROCAPITE	ENTRATE CORRENTI 2021	LIMITE INDEBITAMENTO (10%)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	% INDEBITAMENTO
PIEVE D'OLMI	448.592,31	1.252	358,30	1.001.266,50	100.126,65	7.650,00	0,76%
SAN DANIELE PO	2.138.139,35	1.280	1.670,42	1.211.008,00	121.100,80	122.915,96	10,15%
LIMITE INDEBITAMENTO COMUNE FUSO				2.212.274,50	221.227,45	130.565,96	5,90%

L'indebitamento pro-capite per i Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po sono riportati ed evidenziati nel grafico di seguito esposto:



In considerazione di quanto sopra esposto, anche considerando la specifica situazione del Comune di San Daniele Po in ordine all'impegno finanziario relativo al rimborso capitale e interessi dei mutui e finanziamenti contratti, si riporta l'entità della spesa per le annualità future:

Pieve d'Olmi												
Ente Finanziatore	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi
Cassa Depositi e Prestiti	7.443,41	2.584,09	7.576,65	2.450,85	7.712,64	2.314,86	7.851,40	2.176,10	7.992,96	2.034,54	8.137,46	1.890,04
Altri Istituti di Credito Privati Carparma	2.333,18	337,02	2.450,58	219,62	2.573,69	96,51	cessato					
Altri Istituti di Credito Privati Carparma	6.676,82	730,16	6.893,55	513,43	7.117,30	289,68	3.644,40	59,09	cessato			
Prestiti Obbligazionari	43.736,55	variabile	45.109,35	variabile	46.539,35	variabile	23.816,65	variabile	cessato			
Altri Istituti di Credito Privati Monte Paschi	8.037,88	variabile	8.404,32	variabile	8.787,45	variabile	9.188,05	variabile	9.607,00	variabile	cessato	
Altri Istituti di Credito Privati Monte Paschi	7.730,92	2.366,56	8.098,55	1.998,93	8.483,65	1.613,83	8.887,07	1.210,41	9.309,66	787,82	9.752,69	344,79
Altri Istituti di Credito Privati Banco BPM	2.951,31	1.569,81	3.061,52	1.183,16	3.175,84	1.057,67	3.294,44	937,42	3.417,46	812,68	3.545,07	681,68
Totale	78.910,07	7.587,64	81.594,52	6.365,99	84.389,92	5.372,55	56.682,01	4.383,02	30.327,08	3.635,04	21.435,22	2.916,51

San Daniele Po												
Ente Finanziatore	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi	q.ta capitale	q.ta interessi
Cassa Depositi e Prestiti	€ 69.994,48	€ 52.482,16	€ 64.661,27	€ 49.269,81	€ 67.727,26	€ 46.203,82	€ 62.918,62	€ 43.066,28	€ 65.964,40	€ 40.020,50	€ 69.165,91	€ 36.818,99
Cassa Depositi e Prestiti - differiti	€ 77.000,02	€ 53.830,89	€ 97.725,10	€ 63.956,75	€ 67.952,81	€ 46.671,33	€ 58.734,74	€ 42.472,74	€ 58.786,56	€ 39.040,40	€ 33.419,09	€ 24.112,65
Altri Istituti di Credito Privati Monte Paschi	€ 14.870,37	€ 15.231,89	€ 15.577,47	€ 14.524,79	€ 16.318,21	€ 13.784,05	€ 17.094,19	€ 13.008,07	€ 17.907,12	€ 12.195,14	€ 18.758,71	€ 11.343,55
Altri Istituti di Credito Privati Banco Popolare	€ 15.829,23	€ 1.371,02	€ 15.999,86	€ 1.200,39	€ 16.172,31	€ 1.028,05	€ 16.346,63	€ 853,60	€ 11.122,83	€ 677,40	€ 16.700,93	€ 499,30
Totale	€ 177.694,10	€ 122.915,96	€ 193.963,70	€ 128.951,74	€ 168.170,59	€ 107.687,25	€ 155.094,18	€ 99.400,69	€ 153.780,91	€ 91.933,44	€ 138.044,64	€ 72.774,49

Dalla tabella sopra esposta si può evidenziare, per il Comune di Pieve d'Olmi, che nelle annualità 2026 e successive cessa il piano di ammortamento di molti mutui/finanziamenti accesi in esercizi precedenti. Tali somme liberano quota di spesa corrente che potrà essere resa disponibile per nuovi investimenti o per il potenziamento di nuovi servizi o contenimento della tassazione comunale.

8.5 Spesa del personale

In merito alla verifica delle disponibilità assunzionali, si richiama il contenuto dell'art. 1 – comma 762 della Legge n. 208/2015: per i Comuni fino a 1.000 abitanti e per i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché per le unioni di comuni, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, è consentito il turn over al 100% (art. 1, comma 229, legge 208/2015).

E' possibile osservare che, stante le disposizioni normative attuali, il comune derivante da fusione potrà procedere ad assunzioni nel limite del 100% delle unità cessate nei cinque anni precedenti. Tale previsione, qualora il percorso che porta alla fusione si concluda positivamente, permette di fornire una informazione puntuale per le scelte amministrative del nuovo ente.

Stante la riduzione della spesa corrente, che abbiamo rilevato nel paragrafo precedente, senza considerare i maggiori contributi, che avendo una durata decennale non possono essere utilizzati per spese stabili nel tempo come il personale, sarà possibile decidere il potenziamento di alcuni servizi.

Tale vantaggio è ancor più ridondante laddove lo si unisca alle disposizioni introdotte dall'articolo 33 del D.L. 34/2019 che ha modificato la determinazione della capacità assunzionale dell'ente sulla base delle fasce demografiche. L'effetto positivo è che alla capacità assunzionale così determinata vengono aggiunte la capacità assunzionali derivanti dalle cessazioni avvenute negli ultimi cinque anni.

Assunzioni tempo determinato

La Corte dei Conti del Veneto, con la delibera n. 587 del 18 dicembre 2017, chiarisce con una specifica risposta al quesito posto, vale a dire: se un Ente di nuova istituzione, originato dalla fusione di più Comuni, sia assoggettato al tetto di spesa fissato per il cd. *“lavoro flessibile”* dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10. La Sezione rileva che l'art. 1, comma 450, lett. a), della Legge n. 190/14, prevede che, *“al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata: a) ai Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun Ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato”*. Dunque, per effetto di tale disposizione, agli Enti di nuova istituzione, originati dalla fusione di più Comuni, nel quinquennio successivo a quest'ultima non si applicano i vincoli stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni a tempo determinato, vale a dire l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10, purché non venga superata la somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascuno degli Enti partecipanti alla fusione nel triennio precedente, venga rispettato il limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e venga garantito l'equilibrio di bilancio.

9. VANTAGGI ECONOMICI E FINANZIARI

9.1 Opportunità della fusione

Le principali opportunità che la fusione fra i Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po possono essere così riassunte:

Il processo di fusione determina un miglioramento della dimensione organizzativa con una evidente razionalizzazione della spesa e ottimizzazione delle risorse umane presenti nella dotazione degli enti

Con la fusione si semplificano e si riducono i procedimenti amministrativi, vale a dire: un solo consiglio comunale, una sola giunta comunale e atti amministrativi, predisposti dai responsabili, per un unico ente.

Ciò determina una diminuzione dei tempi di svolgimento delle attività e di apprendimento per la risoluzione dei problemi.

La possibilità di ridurre e rendere omogenei i compiti assegnati agli operatori può migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi amministrativi aumentandone la qualità, soprattutto negli ambiti in cui sussistono spazi di discrezionalità.

Le principali opportunità prodotte dalla fusione fra Comuni possono essere così sintetizzate:

- ❖ implementazione della quantità e della qualità dei servizi erogati;
- ❖ aumento della capacità assunzionale: razionalizzazione dell'utilizzo della capacità assunzionale di competenza dei due comuni fusi nell'ottica di un suo utilizzo determinato dalla nuova organizzazione;
- ❖ maggiori trasferimenti statali;
- ❖ accesso agli incentivi regionali;
- ❖ possibilità di concorrere con posizione di privilegio all'acquisizione di risorse nei casi in cui esse siano rese disponibili per una platea di Amministrazioni nelle quali siano presenti anche Comuni non costituiti mediante fusione;
- ❖ maggior "peso" dell'Istituzione comunale.

Con la fusione si potrà pertanto ottenere un contenimento della spesa. Attraverso:

- una riduzione dei costi fissi di struttura, eliminando tutte le duplicazioni e le sovrapposizioni liberando risorse da destinare a nuovi servizi o al potenziamento, anche qualitativo, di quelli esistenti;
- migliori condizioni nel rapporto con le ditte fornitrici di servizi;
- una maggiore integrazione nelle scelte riguardanti la pianificazione e lo sviluppo del territorio, allargando il campo di azione nel quale definire e perseguire obiettivi strategici di sviluppo di servizi e di promozione dell'economia locale;
- una maggiore influenza nell'azione delle associazioni con finalità sociali ed economiche;
- una maggiore rappresentanza territoriale che consente di accrescere la forza di negoziazione con amministrazioni locali di pari livello e di livello più elevato.

Preme evidenziare, altresì, il miglioramento della "qualità" del fattore "tempo" del personale dell'ente, a seguito della riduzione del "peso" degli atti amministrativi e finanziari che dovranno essere messi in atto.

Esempio: adempimenti amministrativi finanziari per il bilancio di previsione e rendiconto

della gestione

Attuale situazione							
ADEMPIMENTO	ENTE	SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE		GIUNTA	ORGANO DI REVISIONE	CONSIGLIO	SEGRETERIA
Bilancio di Previsione	PIEVE D'OLMI	predisposizione schema di bilancio con pareri contabili e tecnici	ragioneria, tributi e segreteria	deliberazione dello schema di bilancio	parere sul bilancio di previsione	approvazione bilancio di previsione	pubblicazione degli atti
	SAN DANIELE PO	predisposizione schema di bilancio con pareri contabili e tecnici	ragioneria, tributi e segreteria	deliberazione dello schema di bilancio	parere sul bilancio di previsione	approvazione bilancio di previsione	pubblicazione degli atti
Rendiconto della Gestione	PIEVE D'OLMI	predisposizione proposta del rendiconto della gestione con pareri contabili e tecnici	ragioneria, tributi e segreteria	deliberazione approvazione schema rendiconto	parere sul rendiconto della gestione	approvazione ndiconto della gestione	pubblicazione degli atti
	SAN DANIELE PO	predisposizione proposta del rendiconto della gestione con pareri contabili e tecnici	ragioneria, tributi e segreteria	deliberazione approvazione schema rendiconto	parere sul rendiconto della gestione	approvazione ndiconto della gestione	pubblicazione degli atti
Situazione post Fusione							
ADEMPIMENTO	ENTE	SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE		GIUNTA	ORGANO DI REVISIONE	CONSIGLIO	SEGRETERIA
Bilancio di Previsione	Comune da Fusione	predisposizione schema di bilancio con pareri contabili e tecnici	ragioneria, tributi e segreteria	deliberazione dello schema di bilancio	parere sul bilancio di previsione	approvazione bilancio di previsione	pubblicazione degli atti
Rendiconto della Gestione	Comune da Fusione	predisposizione proposta del rendiconto della gestione con pareri contabili e tecnici	ragioneria, tributi e segreteria	deliberazione approvazione schema rendiconto	parere sul rendiconto della gestione	approvazione ndiconto della gestione	pubblicazione degli atti

E' evidente, dal confronto che emerge dalle situazione sopra prospettate, come il carico di lavoro consenta di ottimizzare le risorse umane dell'ente e soprattutto come le risorse umane dell'ente possano trovare condizioni lavorative di migliore qualità.

Tra i possibili vantaggi ascrivibili al percorso di fusione, in particolare per il Comune di San Daniele Po, è possibile considerare anche il raggiungimento, in tempi relativamente brevi, del bilancio stabilmente ri-equilibrato predisposto dal Consiglio comunale di San Daniele Po e presentato al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252 del Tuel.¹⁵

¹⁵ Art. 252. Composizione, nomina e attribuzioni

1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l'organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'adeguata esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili,

Si richiama al riguardo quanto disciplinato dall'art. 265, sempre del TUEL, in cui si stabilisce la durata della procedura di risanamento. In particolare, viene stabilito che:

1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.

Meritano di essere richiamati anche gli articoli 266 e 267 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Tali articoli dispongono i comportamenti rilevanti ai fini delle "Prescrizioni in materia di investimenti e sulla dotazione organica".¹⁶

gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con d.P.R. su proposta del Ministro dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono le incompatibilità di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:

a) rilevazione della massa passiva;

b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;

c) liquidazione e pagamento della massa passiva.

5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.

16 Art. 266. Prescrizione sugli investimenti

1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 267. Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non può essere variata in aumento.

9.2 Risparmi di spesa

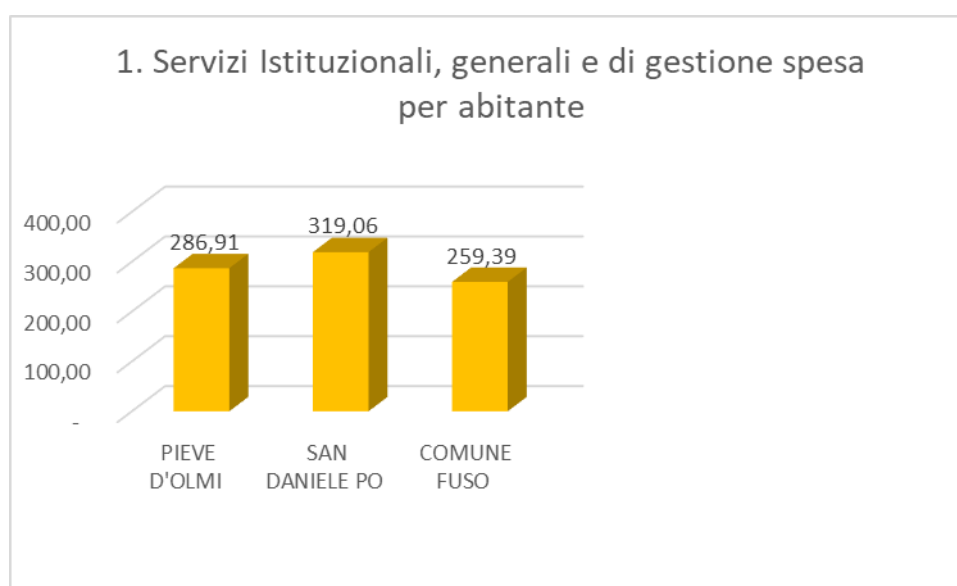
La fusione permette maggiori **economie di scala**, consentendo risparmi sui costi (evitando ad esempio appalti duplicati per le stesse attività, eccedenza di attrezzature esistenti negli enti etc.) e sui tempi (razionalizzando lo svolgimento delle medesime attività), ottenendo così **maggiori risorse da indirizzare alla prestazione di beni e servizi ai cittadini** e alle imprese. Le voci di spesa sulle quali saranno realizzate maggiori economie sono sintetizzate nella tabella che segue:

descrizione	Risparmio
indennità di carica amministratori	- 16.400,00
contributi associativi	- 1.500,00
spese per assistenza tecnica programmi e rete informatica	- 11.500,00
spese tesoreria	- 1.300,00
spese per incariche e consulenze professionali	- 39.500,00
spese per revisore dei conti	- 5.300,00
abbonamenti	- 1.000,00
acquisti di beni e servizi residuale	- 37.000,00
"ipotesi" RISPARMIO DERIVANTE DALLA FUSIONE	- 113.500,00

Una valutazione prudentiale consente di determinare il risparmio in euro 113.500,00.

Considerando tali risparmi di spesa nel bilancio del Comune che nasce dalla fusione, sulla scorta della spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato, e relativamente alla sola spesa della Missione 1: servizi istituzionali e generali si osserva un evidente miglioramento strutturale, sia per il Comune di Pieve d'Olmi che per il Comune di San Daniele Po.

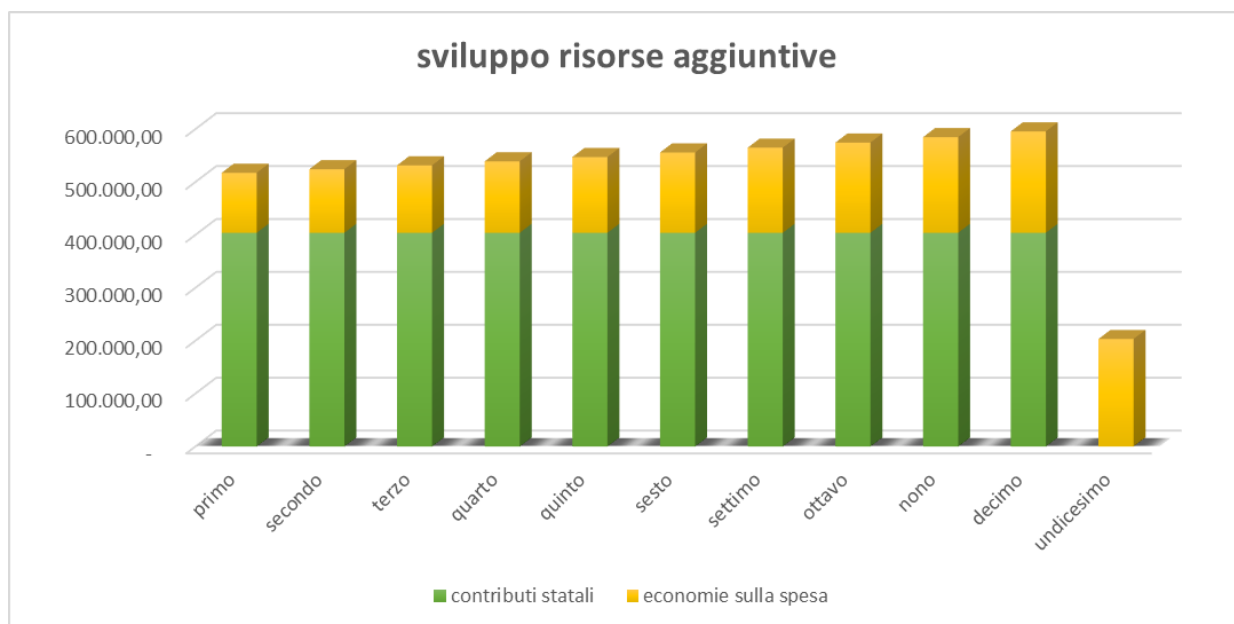
MISSIONI ESERCIZIO 2021	PIEVE D'OLMI	SAN DANIELE PO	COMUNE FUSO
1. Servizi Istituzionali, generali e di gestione	286,91	319,06	259,39



Il vantaggio evidente, come già evidenziato, è rappresentato da una migliore organizzazione degli uffici, in particolare il settore finanziario e amministrativo, e soprattutto maggiori risorse a disposizione per interventi straordinari, sia di natura corrente che in conto capitale, senza dover attingere dalle risorse dei cittadini.

L'analisi dei risparmi è stata condotta sulla Missione 1, come rilevato nel paragrafo spese correnti. E' da ritenere che ulteriori risparmi, o meglio, minori spese derivanti dalle economie di scala che si andranno a realizzare sulle restanti Missioni possano aumentare l'importo delle economie.

Analizzando le voci, ed in particolare il macroaggregato acquisti di beni e servizi, è stata fatta una proiezione per i primi 11 anni successivi alla fusione. Tale stima tiene conto che il contributo straordinario dello Stato sarà corrisposto, stante l'attuale legislazione, per 10 anni.



9.3 Contributi straordinari

9.3.1 Contributi Regionali

La normativa regionale non prevede una specifica disposizione contributiva a favore delle fusioni di comuni. Per questi dobbiamo fare riferimento all'articolo 20, comma 4, della Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Concessione dei contributi regionali) "Nei bandi regionali che prevedono la concessione di risorse a favore di Comuni sono stabilite misure premiali per i Comuni istituiti a seguito della fusione di due o più Comuni contigui secondo le procedure previste dalla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)".

Nella stessa legge regionale è previsto il riconoscimento di un contributo "una tantum" alla fusione di tutti i Comuni, o della maggioranza dei Comuni facenti parte della stessa Unione, determinato, per il primo anno di fusione, in misura pari al contributo ordinario percepito dall'Unione nell'annualità precedente la fusione.

9.3.2 Contributi Statali

I riferimenti relativi alla attribuzione di contributi statali al percorso della fusione sono i seguenti:

1. L'articolo 15 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 (TUEL): Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni.

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

MINISTERO DELL'INTERNO - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Decreto 10 ottobre 2012 sulla disciplina delle modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei Comuni. Articolo 2 (Modalità di attribuzione del contributo): Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. La normativa statale d'incentivazione alle Fusioni di comuni è stata oggetto di modifiche. In base a quanto previsto dal DL 95 del 2012 all'articolo 20 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 2012, è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Interno – Decreto 27 aprile 2018 “Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2018, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e seguenti”.

Il decreto prevede che ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetti, a decorrere dall'anno 2013 e per un periodo di 10 anni, un contributo straordinario che è commisurato al 50%¹⁷ dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

La Legge di Bilancio 2018, all'articolo 1 – comma 868 - ha introdotto un ulteriore beneficio a favore dei comuni fusi: “All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: **«elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»**.”

Il decreto specifica che in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

I comuni istituiti a seguito della fusione devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di costituzione la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Sempre in materia di contributi statali si richiamano, altresì, le disposizioni di cui al DM giugno 2019: Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni.

¹⁷ La normativa relativa ai contributi è stata modificata dalla Legge di Stabilità 2018. In particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2018 il contributo straordinario ai Comuni nati dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è elevato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Previsione di contributi statali per la fusione di comuni				
Dall'anno di istituzione il nuovo Comune avrà una QUOTA ANNUA di contributo dello STATO in spesa CORRENTE pari a EURO			403.933	4.039.328
calcolato sulla base del tetto massimo contributo annuo 2.000.000 euro			annuo	per 10 anni
<i>Valori presenti nei siti della Regione e del Ministero dell'Interno utilizzati per il calcolo dei contributi</i>				
Comune			Trasferimenti erariali dallo Stato 2010	Determinazione contributi
PIEVE D'OLMI			278.973,36	167.384,02
SAN DANIELE PO			394.248,01	236.548,81
Trasferimenti statali al Comune Fuso				403.933

9.3.3 Fonte normativa e dotazione finanziaria Contributi Statali

Per quel che concerne le risorse finanziarie stanziare per la concessione del contributo straordinario alle fusioni nonché per le unioni di comuni – iscritte sul capitolo 1316 (Fondo ordinario) dello stato di previsione del Ministero dell'interno - sono quelle autorizzate dalle seguenti autorizzazioni legislative:

- ✓ articolo 1, comma 164, della legge n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a 1,5 milioni di euro annui per la fusione e l'unione di comuni;
- ✓ articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha stabilito la destinazione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di complessivi 60 milioni annui in favore del finanziamento delle unioni e delle fusioni di comuni, di cui 30 milioni in favore delle fusioni e 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle unioni. Tali contributi sono stati consolidati a decorrere dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015);
- ✓ 5 milioni annui sono stati assegnati ad incremento del contributo straordinario in sede di ripartizione, con DPCM 10 marzo 2017, del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», istituito dall'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);
- ✓ articolo 14 del D.L. n. 50/2017 ha incrementato le risorse, destinate alla concessione del contributo per i comuni che danno luogo alla fusione, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Inoltre, sempre ad incremento delle risorse destinate al contributo straordinario, il D.L. n. 50/2017 ha disposto nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale la costituzione di un accantonamento di 25 milioni di euro che a decorrere dal 2022 sarà destinato ad incremento delle risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, o alla fusione per incorporazione (fino a tale data, l'accantonamento viene, invece, destinato ai comuni che, a seguito dell'applicazione dei criteri perequativi di ripartizione delle risorse del Fondo medesimo, presentino un differenziale negativo tra la dotazione netta delle risorse ad essi attribuite rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento);

- ✓ la legge di bilancio per il 2018 ha disposto un ulteriore incremento delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi per le fusioni di comuni, di un importo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 869, legge n. 205/2017);
- ✓ la legge di bilancio 2018 (comma 885) ha inoltre disposto che siano destinate ad incremento degli stanziamenti finalizzati all'erogazione dei contributi a favore delle fusioni dei comuni le somme accantonate sul Fondo di solidarietà comunale, e non utilizzate per gli eventuali congruagli ai comuni (derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso). Tale disposizione è stata inoltre confermata per il 2019 dalla legge di bilancio per il 2019 (art. 1, co. 921.L. n. 145/2018). Si tratta di un accantonamento costituito nell'importo massimo di 15 milioni di euro annui (per l'anno 2018, è stato assegnato alle fusioni un importo di 5,3 milioni di euro a valere su tale accantonamento);
- ✓ il D.L. 124/2019 (decreto fiscale) incrementa di 30 milioni per il 2019 la dotazione finanziaria dei contributi straordinari per la fusione di comuni (art. 42).

9.4 Riepilogo benefici finanziari, dal primo esercizio successivo alla fusione

Il riepilogo dei vantaggi finanziari, relativi al contenimento della spesa corrente (euro 113.500,00) ottenibile per effetto della fusione fra il Comune di Pieve d'Olmi e il Comune di San Daniele Po e meglio descritti al punto 9.2 (risparmi di spesa), a cui si aggiungono i contributi dello Stato, determinati sulla scorta del 60% dei trasferimenti statali anno 2010, spettanti ai Comuni di Pieve d'Olmi e San Daniele Po (euro 404.000,00). **Tali benefici sono quantificabili per il primo anno di "fusione" in euro 517.500,00.** In linea con la legislazione vigente, il vantaggio finanziario per 10 anni sarà pari a euro 5.175.000,00.

Ai benefici finanziari dobbiamo aggiungere, ancorché non sia quantificabile monetariamente, il beneficio attribuibile al miglioramento degli aspetti organizzativi, alla riduzione del numero di atti amministrativi di carattere generale, al miglioramento delle condizioni ottenibili dalla procedura di affidamento di lavori e/o servizi.

Non ultimo il beneficio ottenibile dalla partecipazione del Comune a bandi pubblicati da Regione Lombardia per i quali ai Comuni nati da fusione (come i Comuni in Unione) viene attribuito un maggior punteggio nella valutazione delle candidature.

VANTAGGI ECONOMICI	TOTALE PRIMO ANNO	TOTALE 10 anni
CONTRIBUTI STATALI	404.000,00	4.040.000,00
RISPARMI DI SPESA	113.500,00	1.135.000,00
TOTALE VANTAGGI ECONOMICI	517.500,00	5.175.000,00

10. PUNTI FONDAMENTALI PER LE AMMINISTRAZIONI

Le Amministrazioni comunali coinvolte, anche a seguito delle assemblee pubbliche organizzate con la cittadinanza e con le associazioni (imprenditoriali, sindacali, culturali, sportive, sociali,..) potranno raccogliere le informazioni al fine di integrare il progetto con le eventuali richieste manifestate.

Alcuni suggerimenti sulle possibili destinazioni dei contributi e risparmi di spesa ottenuti con il processo di fusione:

Premessa: partecipazione alla contribuzione al raggiungimento del bilancio stabilmente riequilibrato per il Comune di San Daniele Po.

1. un piano di razionalizzazione della tassazione comunale, volto alla omogeneizzazione sull'intero territorio, sia in materia di imposte e tasse, che di tariffe per i servizi erogati ai cittadini;
2. Mantenimento dei plessi scolastici e dei servizi scolastici attualmente presenti in entrambi i Comuni;
3. Investimenti in opere pubbliche;
4. Potenziamento dei servizi in ambito sociale;
5. Interventi di riqualificazione in ambito ambientale;
6. Miglioramento dei servizi in ambito sportivo e culturale;
7. Maggiori investimenti e contributi in ambito scolastico ed extrascolastico.

e

Garantire alla popolazione la fruibilità dei servizi con il mantenimento di sportelli di accesso per i cittadini e imprese nel territorio.

Con il progetto di fusione le amministrazioni comunali di Pieve d'Olmi e San Daniele Po propongono di istituire la sede del Comune presso il municipio di Pieve d'Olmi, valutano e propongono di istituire i Municipi di Pieve d'Olmi e San Daniele Po, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 267/2000, al fine di custodire e valorizzare l'identità e i tratti originari del territorio locale, di favorire e ampliare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa del Comune e di promuovere la collaborazione, il confronto e lo scambio tra le diverse comunità (articolo 1, comma 130 Legge n. 56/2014).

I Municipi sono quindi organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, dell'ambiente e del territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.

Gli organi del Municipio sono: il Consiglio di Municipio ed il Presidente.

Il Consiglio di Municipio, la cui attività sarà appositamente disciplinata in uno specifico regolamento di funzionamento del Municipio, che ne determinerà anche la composizione, può essere composto, a titolo meramente esemplificativo, da 5 consiglieri, di cui n. 3 espressione della

lista di maggioranza e n. 2 della lista di minoranza, eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio Comunale.

L'elezione del Consiglio di Municipio avviene con l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Il Consiglio di Municipio è eletto dalla popolazione del Municipio stesso.

L'elezione del Consiglio di Municipio avverrà con l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale prevista alla scadenza naturale del 2024.

Le cariche di consigliere di municipio sono a titolo onorifico, senza alcun compenso o indennità.

Il Consiglio di Municipio ha funzioni di iniziativa, proposta e vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio, esprimono inoltre pareri sulle materie indicate nel Regolamento del Municipio.

Il Consiglio di Municipio avanza proposte in merito alla redazione degli atti di programmazione comunale ed esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, su materie e questioni previste dal Regolamento e inerenti il territorio di riferimento del Municipio stesso. Sono garanti dell'andamento dei servizi e delle altre attività comunali di interesse del Municipio, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento.

In forma di sintesi possono essere così riportate le funzioni attribuibili ai Consigli di Municipio:

A ciascun Municipio sono attribuite le funzioni di carattere partecipativo, consultivo e di amministrazione attiva previste nel presente Statuto e specificate nei regolamenti comunali.

Il Municipio esercita le funzioni di carattere partecipativo, concorrendo alle scelte di politica amministrativa che riguardino il proprio territorio e la popolazione stanziata su di esso.

A tale scopo esso partecipa alla predisposizione delle linee strategiche i cui contenuti sono propedeutici alla predisposizione dei principali atti di programmazione del Comune, quali: il bilancio di previsione, l'istituzione di nuovi tributi e tariffe, l'adozione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa, i piani di investimento e il piano triennale delle opere pubbliche, la localizzazione e la realizzazione di nuove attrezzature e strutture comunali e la trasformazione di quelle esistenti, l'intitolazione di vie, spazi e aree pubbliche, i regolamenti di competenza consiliare, l'organizzazione dei servizi pubblici locali. Le disponibilità finanziarie per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente comma sono disciplinate nel regolamento di Municipio.

Il Municipio esercita le funzioni di carattere consultivo attraverso l'espressione di pareri, su richiesta degli organi comunali, e la partecipazione alle sedute degli organi collegiali, con le modalità indicate nel presente Statuto

In ogni caso, il Municipio concorre con il Comune a garantire, entro le competenze assegnate a quest'ultimo, che sull'intero territorio comunale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione avvenga in maniera uniforme.

11. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

La Legge Regionale 6 luglio 2017, n. 17 prevede che alla cittadinanza, alle associazioni ed a tutti i portatori di interesse, al fine di fornire una adeguata informazione del processo di fusione, gli enti locali coinvolti dovranno pubblicare il progetto di fusione sul sito web dei Comuni, organizzare assemblee pubbliche fornendo tutti i chiarimenti richiesti anche al fine che nel corso delle assemblee pubbliche o, successivamente, prima del referendum lo studio di fattibilità possa essere integrato con osservazioni da parte della cittadinanza.

Una attenzione particolare dovrà essere riservata ai Consiglieri Comunali dei due Comuni, di maggioranza e di minoranza; una analoga attenzione la si dovrà riservare a tutti i c.d. "stakeholders" quali le associazioni del territorio e tutte le figure istituzionali presenti nei due comuni.

In sintesi i contenuti della campagna informativa saranno:

- La spiegazione dei motivi che hanno portato alla valutazione dell'importanza della fusione come scelta strategica;
- Gli effetti della fusione;
- Il possibile percorso della fusione;
- I vantaggi dell'istituzione del nuovo comune.

Le azioni che si ipotizzano possano essere attuate ai fini di una corretta comunicazione dell'attività amministrativa mirata alla fusione sono:

- ✓ Consiglio Comunale di avvio procedimento di fusione e approvazione dello studio di fattibilità e dei quesiti referendari;
- ✓ Illustrazione del piano di fusione a tutti i consiglieri;
- ✓ Assemblee pubbliche con i cittadini e le associazioni;
- ✓ Raccolta delle eventuali osservazioni al progetto di fusione.

12.CONCLUSIONI

La fusione di due Comuni ha innanzitutto il vantaggio di ottimizzare la spesa pro-capite delle funzioni di amministrazione generale.

La fusione consentirà ulteriori risparmi di spesa, che comprendono sia le spese relative agli amministratori che agli organi di revisione e valutazione, soprattutto quelle per le attività di funzionamento dell'ente (gestione economica, gestione delle entrate e dei beni, organizzazione e gestione del personale).

La crescita dimensionale, dunque, ridurrà le risorse assorbite dalle funzioni "obbligatorie" (gestionali e istituzionali), consentendo il potenziamento di quelle "accessorie" (i servizi ai cittadini).

Da un punto di vista strettamente organizzativo la struttura del nuovo ente sarà rideterminata con le professionalità presenti nell'organico delle attuali dotazioni, potenziando in particolare l'area finanziaria; sarà ottimizzata la risorsa tempo utilizzato dal personale per far fronte agli adempimenti amministrativi. Minor tempo per la burocrazia amministrativa interna, Maggior tempo da dedicare ai cittadini, alla partecipazione a bandi e progetti che consentano l'ottenimento di risorse a favore della comunità.

Su questo piano ci si aspetta dunque un ritorno positivo, soprattutto in termini di aumento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e della qualità della risorsa tempo impiegata dal personale dipendente.

Un ultimo effetto positivo atteso riguarda il piano delle relazioni con i soggetti esterni, siano essi istituzioni o imprese. La fusione di Pieve d'Olmi e San Daniele Po determinerà un aumento del "peso" del nuovo ente locale, aumentando così anche il suo peso negoziale nei confronti degli altri livelli istituzionali e degli operatori esterni cui spesso viene affidata la produzione dei servizi pubblici.

Ulteriori vantaggi, anche di natura strettamente economica, dovrebbero derivare dalla diminuzione del numero di enti con cui ci si confronta e dalla unificazione delle procedure di selezione e affidamento per lavori e servizi.

Infine, non bisogna in alcun modo correre il rischio che l'unificazione degli enti comunali possa avere effetti negativi per i cittadini in termini di minore partecipazione o maggiore distanza dai punti di accesso ai servizi, sia perché l'unificazione riguarda la struttura gestionale dei servizi e non la distribuzione territoriale dei punti di erogazione degli stessi, sia perché i cittadini sono, di fatto, abituati da tempo a muoversi su distanze che oltrepassano i confini comunali.

E' possibile pertanto affermare che sussistono tutte le condizioni e le motivazioni strategiche, economiche, organizzative e culturali per sostenere il progetto di fusione dei due comuni.

E' indubbio che l'affinità territoriale consenta al Comune Unico l'attuazione di politiche volte allo sviluppo del territorio. In particolare, con politiche in ambito produttivo (artigianale, commerciale, industriale e agricolo), ambientale e turistico.

La valutazione complessiva sui dati di risparmio/economie, sui potenziali contributi spettanti e l'effetto prodotto da tali vantaggi in termini di possibile razionalizzazione della tassazione applicabile alla popolazione, potenziamento dei servizi ai cittadini, nonché maggiori interventi, anche straordinari sulla gestione del patrimonio "comunale" nonché sullo "sviluppo territoriale", sono le motivazioni che portano e definiscono il vantaggio per entrambe le comunità locali oggetto del presente studio.

I risparmi di spesa e le economie realizzate con il processo di fusione, avendo natura strutturale e ordinaria, potranno servire a valutazioni che l'amministrazione potrà fare sulla politica delle entrate, tributarie o dei servizi, o sul potenziamento di servizi per le comunità.

I contributi statali e regionali, aventi natura straordinaria, potranno essere destinati a opere pubbliche ed all'ampliamento dei servizi erogati ai cittadini.

Maurizio Pellizzer

Nota

I dati presentati all'interno del progetto di fusione vanno letti non nella loro puntualità, in quanto possono essere suscettibili di errori dovuti al mancato aggiornamento di alcune delle fonti, anche istituzionali, consultate.

Il Progetto deve servire a ricostruire un quadro il più possibile completo ed esaustivo dei due comuni, per gli scopi cui è proposto il progetto. Si auspica che ciò possa costituire per gli amministratori locali uno strumento utile ad elaborare una riflessione più approfondita circa la fusione sia per gli amministratori che per le rispettive Comunità.